

## I DISCORSI D'ODIO NELL'ERA DIGITALE: QUALE RUOLO PER L'INTERNET SERVICE PROVIDER? (\*)

di Valérie Nardi

**Abstract.** *L'evoluzione degli strumenti di comunicazione digitale e, soprattutto, l'affermazione dei social network hanno aperto la strada ad una pervasiva proliferazione dei discorsi d'odio in rete. Al fine di ostacolare la propagazione delle opinioni discriminatorie e non rispettose della dignità umana, risulta quanto mai rilevante la definizione del ruolo e delle eventuali responsabilità degli intermediari informatici, stante il contributo che gli stessi apprestano alla diffusione e alla permanenza in rete dei contenuti digitali, ma, soprattutto, in quanto principali soggetti in grado di rimuovere materialmente i messaggi illeciti. Occorre, tuttavia, verificare se l'approccio punitivo – e, più specificamente, il ricorso alla sanzione penale – sia davvero il più ragionevole, considerati i rischi che una tendenza repressiva potrebbe implicare rispetto alla libertà di espressione degli utenti e alla libertà di impresa dei provider.*

SOMMARIO: 1. Premessa: fenomenologia dei discorsi d'odio 2.0. – 2. La strategia europea di contrasto all'odio *online*. – 3. I paradigmi di responsabilizzazione dell'*Internet service provider* nel formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale. – 3.1. (segue) Gli obblighi di rimozione successivi alla commissione del reato: quale modello sanzionatorio per l'ISP? – 4. La responsabilità del *provider* per i discorsi d'odio: l'esperienza tedesca per "migliorare la tutela dei diritti sui *social network*". – 5. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa: fenomenologia dei discorsi d'odio 2.0.

Sebbene si tratti di un termine molto diffuso, anche in ambito giuridico, l'*hate speech* – o discorso d'odio – non è ad oggi oggetto di una descrizione universalmente condivisa<sup>1</sup>. Secondo un'apprezzabile operazione di sintesi, elaborata in riferimento al

---

(\*) Il contributo è destinato alla pubblicazione su *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*.

<sup>1</sup> Pur a fronte di numerosi testi normativi che vi si riferiscono più o meno direttamente, un tentativo di dare una definizione istituzionale dell'"*hate speech*" può rinvenirsi soltanto nella raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 30 ottobre 1997, secondo la quale «*the term "hate speech" shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin*».

“discorso razzista”, ma applicabile in genere a tutte le categorie potenziali destinatarie di parole odiose, l’*hate speech* può essere definito come quel «discorso finalizzato a promuovere odio nei confronti di certi individui o gruppi, impiegando epiteti che denotano disprezzo nei confronti di quel gruppo a causa della sua connotazione razziale, etnica, religiosa, culturale o di genere»<sup>2</sup>.

Si tratta, evidentemente, di un fenomeno affatto nuovo, che anzi molto spesso costituisce la riproposizione in forma linguistica di un rapporto di emarginazione e subordinazione esistente – o esistito – nei confronti di taluni classi di persone, contrassegnate nel contesto storico-sociale di appartenenza da una qualche ragione minorante<sup>3</sup>. L’effetto è quello di alimentare i pregiudizi, consolidare gli stereotipi e rafforzare l’ostilità, fino a identificare l’altro come “radicalmente diverso”, in un processo che, attraverso una svalutazione sistemica dei gruppi di appartenenza differenti dal proprio, da un’iniziale de-legittimazione può giungere a una vera e propria de-umanizzazione<sup>4</sup>, spesso prodromica a veri e propri crimini d’odio<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Così, G. PINO, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Pol. dir.*, 2008, 11, p. 287 ss. Alle forme di discriminazione citate dall’Autore, deve affiancarsi quella – storicamente piuttosto diffusa – avente ad oggetto l’orientamento sessuale, rispetto alla quale sono noti i tentativi – allo stato non andati a buon fine – di predisporre, anche nell’ordinamento italiano, strumenti legislativi di carattere penale finalizzati al suo contrasto. Sul tema, tra i numerosi contributi, E. DOLCINI, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 7 ss.; ID., *Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia*, in *Dir. pen. proc.*, p. 1393 ss.; M. PELISSERO, *Omofobia e plausibilità dell’intervento penale*, in *GenIUS*, 2015, 1, p. 14 ss.; L. GOISIS, *Omosessualità, hate crimes e diritto penale*, *ivi*, p. 40 ss.; ID., [Omofobia e diritto penale: profili comparatistici](#), in questa *Rivista*, 16 novembre 2012; A. PUGIOTTO, *Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia*, in *GenIUS*, 2015, 1, p. 6 ss.; ID., [Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2013, 3, p. 71 ss.; G. RICCARDI, *Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale*, *ivi*, 2013, 3, p. 84 ss.; F. PANE, [Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili](#), in questa *Rivista*, 24 marzo 2015.

<sup>3</sup> In questo senso, G. PINO, *Discorso razzista*, *cit.*, p. 293-294; analogamente, A. SPENA, *La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia – Annuario di scienze penalistiche – 2016*, Pisa, 2017, p. 577, il quale, tuttavia, evidenzia come, nel contrasto ai discorsi d’odio, la società finisca per usare – seppure nell’ottica di proteggerne i destinatari – le stesse categorie concettuali stereotipanti: « se il discorso d’odio fa del proprio destinatario non una persona ma l’istanza di una categoria stereotipata, la stigmatizzazione sociale, come anche la criminalizzazione, del discorso d’odio fanno altrettanto, poiché proteggono la “vittima” non per il suo essere individuo, ma in quanto istanza di quella stessa categoria stereotipata».

<sup>4</sup> Così, A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, *cit.*, p. 72; nonché, A. SPENA, *La parola(-)odio*, *cit.*, p. 603, secondo cui l’universo concettuale dell’odiatore «non conosce individui, ma solo categorie, gruppi, masse, tipi di soggetti; il suo contenuto di pensiero non ha mai a che fare con persone considerate per le loro caratteristiche uniche e irripetibili; anche quando si rivolga immediatamente contro un individuo, questi ne costituisce sempre e soltanto l’oggetto occasionale: l’individuo non vi è considerato *in quanto tale*, ma solo in quanto preteso esponente di una categoria. Il discorso d’odio, di conseguenza, è anche un *discorso-sineddoche*: identifica il tutto con la parte ed attribuisce a questa un valore totalizzante».

<sup>5</sup> In questo senso, per tutti, A. PUGIOTTO, *Le parole sono pietre?*, *cit.*, p. 73. Non manca, tuttavia, chi ritiene che, ove l’*hate speech* sia in grado di provocare atti di violenza non sarebbe realmente un “discorso” ma, piuttosto, un’azione: così M. TROPER, *La legge Gayssot e la Costituzione*, in *Ragion pratica*, 1997, 8, p. 189 ss. In questa prospettiva, meritano una menzione anche le note tesi sviluppatesi in Nord America nell’ambito della *Critical Race Theory*, secondo cui il discorso d’odio è idoneo a determinare danni non solo ove sfoci in

A fronte di conseguenze potenzialmente nefaste per la collettività e per l'individuo, soprattutto nel contesto di una società democratica e pluralista nella quale la diversità rappresenta un valore da tutelare e non un motivo di discriminazione, è noto come in più occasioni sia stato sollecitato l'intervento del legislatore penale<sup>6</sup> –

atti di aggressione fisica, ma anche in quanto tale. Più specificamente, secondo i teorici della CRT, i discorsi d'odio produrrebbero un eterogeneo campionario di conseguenze negative su scala sia "individuale", identificabili in pregiudizi di tipo psichico (quali ansia, depressione, perdita di autostima, panico) o alla vita di relazione (limitazioni della propria sfera di autonomia personale per il timore di subire aggressioni o umiliazioni), che "sociale". Queste ultime, in particolare, vengono individuate anzitutto nel c.d. *silencing effect*, definito come l'effetto di privare gli appartenenti ad un determinato gruppo del proprio diritto ad essere ammessi come *partner* paritari e affidabili agli scambi comunicativi che si svolgono nella scena pubblica, sul duplice terreno delle relazioni sociali e delle rivendicazioni politiche, quale conseguenza della loro esposizione ad un clima di costante aggressione, umiliazione, denigrazione; secondariamente, si rileva come un'alta concentrazione di messaggi ostili alla parità tra individui nell'ambiente avrebbe l'effetto di legittimare e riconfermare le condizioni materiali di subalternità sociale, squilibrio economico e subordinazione gerarchica in cui versano le minoranze svantaggiate nei confronti dei gruppi sociali dominanti. Per una sintesi ricostruttiva delle posizioni del movimento, nella letteratura italiana, anche criticamente, cfr., G. PINO, *Discorso razzista*, cit., p. 297 ss.; M. MANETTI, *L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'eguaglianza e difesa dello Stato*, in (a cura di A. DI GIOVINE), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Torino, 2005, p. 103 ss.; C. VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Torino, 2008, p. 161 ss.; A. TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino, 2013, p. 67 ss.

<sup>6</sup> Nell'ordinamento italiano, le istanze di criminalizzazione dei discorsi d'odio si sono notoriamente tradotte nell'introduzione – ad opera dell'art. 3 della già citata L. 13 ottobre 1975, n. 654 – dei reati di diffusione di idee razziste (primo comma, lett. a)), di incitamento alla discriminazione e alla violenza razzista (primo comma, lett. b)) e di associazione finalizzata ad incitare all'odio o alla discriminazione (secondo e terzo comma). Tali disposizioni sono state oggetto di successive modifiche, prima con l'entrata in vigore del D.L. n. 122 del 1993, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che ha riformulato le norme previgenti ed introdotto la circostanza aggravante, avente portata generale, della finalità di discriminazione o di odio; poi, con la L. 24 febbraio del 2006, n. 85, che ha ulteriormente novellato i termini definitivi delle condotte penalmente rilevanti, sostituendo i verbi "diffondere" e "incitare", rispettivamente, con "propagandare" e "istigare". Per una panoramica di tale quadro normativo, *ex plurimis*, Aa. Vv. (a cura di S. RIONDATO), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale*, Padova, 2006; G. DE FRANCESCO, *conv. con modifiche dalla l. n. 205/93*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 174 ss.; L. FORNARI, voce *Discriminazione razziale*, in (a cura di) F. PALAZZO – C. E. PALIERO, *Commentario breve alle leggi penali complementari*, II, Padova, 2007; E. FRONZA, *Osservazioni sull'attività di propaganda razzista*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1997, p. 32 ss.; S. MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1997, p. 90 ss.; L. STORTONI, *Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?*, in *Crit. dir.*, 1994, p. 14 ss.; T. PADOVANI, *Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida al dir.*, 2006, 14, p. 23 ss.; M. PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (I-II)*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 959 ss.; G. PAVICH – A. BONIMI, [Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente](#), in questa *Rivista*, 13 ottobre 2014; L. PICOTTI, *Diffusione di idee razziste ed incitamento a commettere atti di discriminazione razziale*, in *Giur. merito*, 2006, p. 1966 ss.; C. VISCONTI, *Il legislatore azzecagarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85*, in *Foro it.*, 2006, V, p. 223 ss.; ID., *Il reato di propaganda razzista tra dignità umana e libertà di espressione*, in *Ius17@unibo.it*, 2008, p. 191 ss. Nella manualistica, M. LA ROSA, *Tutela della pari dignità: norme antidiscriminazione*, in (a cura di) D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale. Tutela della persona*, vol. I, II ed., Torino, 2014, p. 369 ss.

soprattutto da fonti e istituzioni internazionali e sovranazionali, dimostratesi particolarmente sensibili all'obiettivo di garantire l'uguaglianza tra i cittadini e la libertà da qualsiasi forma di discriminazione<sup>7</sup>.

---

Più di recente, il legislatore ha introdotto, con la L. 16 giugno 2016, n. 115, l'aggravante di negazionismo (ulteriormente modificata dalla L. 20 novembre 2016, n. 167), in forza della quale si applica «la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». Sulla neo-introdotta aggravante e, più in generale, sulla criminalizzazione del negazionismo, si veda, anche in senso critico, A. DI GIOVINE, *Il passato che non passa: "Eichmann di carta" e repressione penale*, in *Riv. dir. pubbl. comp. eur.*, 2006, 1, p. XIII; E. FRONZA, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012; ID., *L'introduzione dell'aggravante di negazionismo*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 155 ss.; M. CASSANO, *Negazionismo e opportunità di una risposta penale*, in *Criminalia – Annuario di scienze penalistiche - 2013*, Torino, 2014, p. 279 ss.; M. CAPUTO, [La "menzogna di Auschwitz", le "verità" del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità](#), in questa *Rivista*, 7 gennaio 2014, ora anche in G. FORTI – G. VARRASO – M. CAPUTO, *"Verità" del precetto e della sanzione penale alla prova del processo*, Napoli, 2014, 2, p. 63 ss.; D. PULITANÒ, [Di fronte al negazionismo e al discorso d'odio](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 4, p. 325 ss.; A. CAVALIERE, *La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 999 ss.; D. BRUNELLI, *Attorno alla punizione del negazionismo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 978 ss.; G. PUGLISI, [A margine della c.d. "aggravante di negazionismo": tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica](#), in questa *Rivista*, 15 luglio 2016; S. DE FLAMMINEIS, [Riflessioni sull'aggravante del "negazionismo": offensività della condotta e valori in campo](#), in questa *Rivista*, 17 ottobre 2016; A.S. SCOTTO ROSATO, [Osservazioni critiche sul nuovo "reato" di negazionismo](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 3, p. 280 ss. Da ultimo, le disposizioni fin qui citate sono state trasferite all'interno del codice penale ed inserite al Capo III del Titolo XII del Libro II c.p., che disciplina i "Delitti contro l'uguaglianza": sul punto, per tutti, G. PUGLISI, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'uguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 1325 ss.

<sup>7</sup> Volendo soffermarsi esclusivamente sulle iniziative a carattere normativo, in ambito internazionale deve menzionarsi la Convenzione ONU "sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale" adottata il 21 dicembre del 1965, e ratificata dall'Italia con la L. 13 ottobre 1975, n. 654, la quale impone agli stati membri di introdurre leggi che vietino i discorsi che incitano all'odio e che criminalizzano l'appartenenza a organizzazioni razziste; nonché il Patto internazionale per i diritti civili e politici, concluso a New York nel 1966, il quale all'art. 20.2 chiede che sia vietato per legge «qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza». Volgendo lo sguardo alla sfera di competenza del Consiglio d'Europa, devono ricordarsi la già citata Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 30 ottobre 1997, a cui si affianca il Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica, firmato a Strasburgo il 28 gennaio 2003, relativo all'incriminazione dei comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo di sistemi informatici, oltre al generale divieto di discriminazione sancito all'art. 14 della CEDU. Da ultimo, nel più ristretto quadro dell'Unione europea, deve segnalarsi – accanto al divieto di discriminazione sancito all'art. 21 della CDFUE –, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; ma soprattutto, la Decisione quadro 2008/913/GAI, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, che impegna gli Stati membri a rendere punibili i comportamenti di stampo razzista e xenofobo, quali, in particolare, «l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica», nonché «l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra», quando però tali comportamenti siano posti in essere in modo

Non è possibile in questa sede affrontare le numerose problematiche sollevate dalla criminalizzazione dei discorsi d'odio.

Basti osservare come l'esigenza di colpire le manifestazioni di intolleranza nei confronti di un singolo o di un gruppo di individui, idonee a lederne l'uguaglianza e la dignità<sup>8</sup> – trattandosi di condotte di opinione, non connotate dall'uso della violenza fisica –, si ponga in conflitto con la libertà, anch'essa fondamentale, di espressione, che, in quanto condizione sostanziale per il progresso e lo sviluppo della società, è chiamata a garantire pure le affermazioni sgradevoli o ripugnanti<sup>9</sup>.

D'altra parte, anche a voler ritenere che i discorsi d'odio – poiché in grado di negare il valore stesso della persona, così come garantito agli artt. 2 e 3 Cost. – non rientrino nell'ambito di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, la quale non può spingersi sino a negare i principi fondamentali e inviolabili del nostro ordinamento<sup>10</sup>, appare tutt'altro che pacifica la legittimità del ricorso allo strumento

---

atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di gruppo – o di un suo membro – «definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica».

<sup>8</sup> È noto come, a fronte di un'impostazione originaria della L. n. 654 del 1975 che dava rilievo primario alla tutela dell'ordine pubblico, con l'entrata in vigore della Legge Mancino, la dottrina prevalente ha individuato, quali oggettività giuridiche tutelate dalla legge, la dignità umana e l'uguaglianza: sul punto, per tutti, G. DE FRANCESCO, *Commento all'art. 1 D.l. n. 122/93*, cit., p. 179. Tale impostazione ha trovato conferma anche nella giurisprudenza, a partire dalla celebre vicenda processuale che ha visto protagonisti alcuni dirigenti veronesi della Lega Nord, rinviati a giudizio per avere raccolto firme (in vista di una petizione popolare) e diffuso manifesti con i quali si sollecitava l'amministrazione cittadina ad espellere i rom e a smantellare i loro insediamenti irregolari dal territorio scaligero: cfr., anche per i richiami giurisprudenziali, C. VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, cit., p. 141 ss.

Non può, tuttavia, tralasciarsi di evidenziare come non manchi chi ritiene che tali beni, almeno per il modo in cui vengono comunemente intesi, rischiano di venire in rilievo in una dimensione astratta e collettiva, caratterizzata da una scarsa afferrabilità materiale, tale da rendere evanescente e incorporea l'offesa che potrebbe essergli arrecata da singole condotte aggressive. Sul tema, più ampiamente, A. TESAURO, *Riflessioni in tema di dignità umana*, cit.; ID., *La propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 961 ss.

<sup>9</sup> In questo senso si è espressa, sin dagli anni '60, la Corte Costituzionale, evidenziando la necessità di assicurare alla libertà di espressione il più ampio riconoscimento, in quanto "pietra angolare" della democrazia: cfr., Corte Cost., sent. n. 11 del 1968, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org); Corte Cost., sent. n. 168 del 1971, *ivi*; Corte Cost., sent. n. 9 del 1965, *ivi*; Corte Cost. n. 84 del 1969, *ivi*; Corte Cost., sent. n. 126 del 1985, *ivi*. Le stesse conclusioni emergono guardando alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ricomprende all'interno della garanzia sancita dall'art. 10 Cedu anche quelle espressioni che non offrono un significativo contributo allo sviluppo democratico e alla formazione dell'opinione pubblica, e che presentano un contenuto raccapricciante e disturbante: così, Corte edu, Gran Camera, 7 dicembre 1976, *Handysude c. Regno Unito*; Corte edu, 10 luglio 2003, *Murphy c. Irlanda*; Corte edu, 28 marzo 2008, *Azevedo c. Portogallo*.

<sup>10</sup> In questo senso, *ex plurimis*, G. DE FRANCESCO, *Commento all'art. 1 D.l. n. 122/93*, cit., p. 179; E.M. AMBROSETTI, *Beni giuridici tutelati e struttura delle fatti-specie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione razziale*, in *Discriminazione razziale*, cit., 93 ss. p. 1019 e ss.; L. PICOTTI, *Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero*, *ivi*, p. 117 ss.; F. SALOTTO, *Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (l. 13 ottobre 1975, n. 654; L. 24 febbraio 2006, n. 85)*, *ivi*, p. 167 ss.

penale, non potendosi ritenere per nulla scontato che questo risulti il più efficace per assicurare il contenimento delle condotte offensive<sup>11</sup>.

La questione, già problematica, della rilevanza penale degli *hate speech* trova oggi nuovi profili di criticità ove si guardi al ruolo attualmente svolto dalle tecnologie informatiche.

Certamente le espressioni d'odio non sono un fenomeno legato allo sviluppo tecnologico, avendo trovato spazio anche in passato, verbalmente o mediante i *media* tradizionali: odiare, insomma, si è sempre odiato<sup>12</sup>; volgendo, però, lo sguardo ai contemporanei strumenti di comunicazione digitali, non passa inosservato come l'affermazione di internet e, soprattutto, dei *social network* abbia determinato un'accentuazione – quantomeno dal punto di vista quantitativo – delle forme di intolleranza<sup>13</sup>.

A voler indagare – seppure brevemente – sulle ragioni alla base di siffatto incremento dell'odio, deve rilevarsi come, pur in assenza di differenze contenutistiche tra l'*online* e l'*offline hate speech*, alcune componenti strutturali della rete fungano da fattori agevolatori dei messaggi discriminatori, aumentandone di conseguenza le potenzialità lesive<sup>14</sup>.

Più specificamente, tali componenti possono essere individuate nella velocità istantanea di diffusione dei messaggi; nella possibilità di raggiungere immediatamente milioni di destinatari; nella capacità del contenuto offensivo di sopravvivere per un lungo arco di tempo oltre la sua immissione, anche in parti del *web* diverse da quelle della sede in cui era stato originariamente inserito; e, infine, nella natura transnazionale degli intermediari informatici, che solleva evidentemente la necessità di una cooperazione tra gli Stati e le loro diverse giurisdizioni<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> In questa prospettiva, F. SALOTTO, *Reato di propaganda*, cit., p. 176 ss, secondo cui la scelta di incriminare i discorsi d'odio non si pone in contrasto con la libertà di espressione, ma, piuttosto, con il principio penalistico di sussidiarietà, sussistendo per tali fattispecie il rischio che la pena assuma carattere simbolico ed esprima valutazioni etico-sociali. In senso parzialmente critico rispetto al ricorso alla sanzione penale, più di recente, G. PUGLISI, *La parola acuminata*, cit., p. 1352 ss., il quale sottolinea l'inefficacia, sotto il profilo rieducativo, dell'apparato sanzionatorio attualmente predisposto in materia di *hate speech*, fondato esclusivamente sulle pene "tradizionali" detentive e pecuniarie: a ben vedere, infatti, il diritto penale non potrebbe reagire al discorso d'odio con sanzioni de-socializzanti, dovendosi, piuttosto, favorire un contatto più ravvicinato del colpevole con la dimensione socio-culturale da lui avversata; in tale ottica – a parere dell'Autore – ben più appropriato risulterebbe il ricorso al lavoro di pubblica utilità, indirizzato in particolare alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie.

<sup>12</sup> Così, A. SPENA, *La parola(-)odio*, cit., p. 577.

<sup>13</sup> In questo senso, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, I. GASPARINI, *L'odio ai tempi della rete: le politiche europee di contrasto all'online hate speech*, in *Jus*, 2017, p. 505 ss. Di diverso avviso, A. SPENA, *La parola (-) odio*, cit., p. 577 ss., secondo cui il sentimento dell'odio, più che aumentato, sarebbe mediaticamente sovraesposto.

<sup>14</sup> Così, per tutti, I. GASPARINI, *L'odio ai tempi della rete*, cit., p. 507 ss.

<sup>15</sup> Più specificamente, un recente studio commissionato dall'UNESCO ha messo in luce come i fattori peculiari che contraddistinguono i contenuti digitali rispetto a quelli tradizionali debbano essere identificati nella *permanence*, nella *itinerancy*, nell'*anonymity* e nel *cross-jurisdictional character*: così, I. GARDAGLIONE – D. GAL – T. ALVEZ – G. MARTINEZ, *Countering online hate speech*, Parigi, 2015, p. 13 ss.

A ciò si aggiunga – da un punto di vista più sociologico – che la comunicazione al tempo dei *social* ha radicalmente ridefinito le coordinate del discorso pubblico: all'interno delle piattaforme digitali, chiunque può esternare il proprio pensiero, senza che sia necessario appartenere a una specifica categoria "elitaria", alimentando una miriade di conversazioni, che, con "un *like*", "un *retweet*", "una condivisione", si diffondono nello spazio cibernetico e raggiungono milioni di utenti in tutto il mondo. Sono mutati, in sostanza, i meccanismi tipici della comunicazione di massa: il pubblico non ha più il ruolo esclusivo di destinatario del messaggio, ma è lui stesso protagonista attivo nella divulgazione delle proprie parole verso una piazza sconfinata di persone<sup>16</sup>.

E, tuttavia, a questa espansione delle occasioni per parlare pubblicamente non si accompagna sempre un corrispondente rafforzamento delle inibizioni a farlo. Più specificamente, la possibilità di operare in anonimato, da un lato, e «il conflitto cognitivo-percettivo tra la privatezza della situazione fisica di partenza e la pubblicità potenziale del luogo virtuale di destinazione del messaggio», dall'altro, frenano lo scattare di quei meccanismi di pudicizia – psicologica o istituzionale – che, di solito, bloccano gli individui dall'esprimere tutto quello che pensano, ivi compresi i sentimenti più cattivi, generalmente non accettati nel mondo *offline*<sup>17</sup>.

L'anonimato, peraltro, oltre a facilitare l'emersione di quelle pulsioni negative normalmente trattenute, fa cadere – o comunque attenua notevolmente – la probabilità di essere chiamati a rispondere per i propri comportamenti, diminuendo di conseguenza il senso di responsabilità e il timore della sanzione<sup>18</sup>.

Da ultimo, quale ulteriore fattore in grado di facilitare le manifestazioni d'odio in rete, non può non considerarsi la mancanza di un contatto fisico diretto con la vittima: a ben vedere, infatti, la distanza materiale che caratterizza i sistemi *online* non solo favorisce quel processo di stereotipizzazione e, consequenziale, de-umanizzazione dell'altro, posto alla base di tutti gli *hate crimes*; ma, soprattutto, non consente all'odiatore di vedere l'esito di sofferenza delle proprie azioni, impedendogli così di identificarsi come persona cattiva che fa del male ai suoi simili<sup>19</sup>.

A fronte degli evidenziati rischi che la comunicazione 2.0 determina rispetto alla propagazione degli *hate speech*, occorre, dunque, interrogarsi su quali siano i più efficaci strumenti di contrasto del fenomeno, ma soprattutto se, ed entro quali limiti, sia legittimo configurare eventuali responsabilità in capo agli intermediari informatici,

---

Non manca, tuttavia, chi ritiene che la rete sia, in realtà, da intendersi come strumento "neutro", da valorizzare, anzi, come canale dotato di "forza positiva" per coordinare tutte quelle azioni che mirano a contenere e contrastare il fenomeno dell'odio: cfr., G. ZICCARDI, *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, 2016.

<sup>16</sup> In questa prospettiva, più ampiamente, A. SPENA, *La parola(-)odio*, cit., p. 578 ss., che ricostruisce i meccanismi della comunicazione all'interno delle piattaforme digitali come quelli tipici dell'agire in massa.

<sup>17</sup> A. SPENA, *La parola(-)odio*, cit., p. 579 ss.

<sup>18</sup> A. SPENA, *La parola(-)odio*, cit., p. 582.

<sup>19</sup> A. SPENA, *La parola(-)odio*, cit., p. 583. Su tali profili, nella prospettiva più generale dei *cybercrime*, per tutti, L. PICOTTI, voce *Reati informatici*, in *Enc. Giur. Treccani*, Aggiornamento, VII, Roma, 2000, p. 1 ss.

stante il contributo che gli stessi apprestano alla diffusione e alla permanenza in rete dei contenuti digitali.

## 2. La strategia europea di contrasto all'odio online.

L'esigenza di ostacolare l'affermazione dell'odio in rete è emersa, anzitutto, nell'ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.

Si tratta, a ben vedere, di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale attenzione riservata – come si è accennato – dall'Europa, e dagli altri organismi internazionali, ai temi della dignità umana e dell'uguaglianza tra i cittadini: nell'ottica europea, i fenomeni discriminatori si ripercuotono negativamente non solo sui gruppi o sui singoli presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore della libertà e della tolleranza – finendo per incidere così sul sistema democratico –, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento<sup>20</sup>.

In tale prospettiva – e in accordo con quanto stabilito dalla decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<sup>21</sup> –, già con l'Agenda europea sulla sicurezza del 2015, è stato istituito, su iniziativa della Commissione, un Internet Forum, che riunisce i Ministri degli Interni degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i rappresentanti dei principali fornitori di servizi via Internet, del Parlamento europeo, di Europol, e il coordinatore europeo per la lotta al terrorismo. Obiettivo del Forum è quello di individuare sistemi che ostacolano la diffusione di contenuti che inneggiano all'odio, alla violenza e al terrorismo internazionale<sup>22</sup>.

In esito a siffatta iniziativa, è stata predisposta un'attività di rilevazione e monitoraggio della casistica del fenomeno, al fine di creare sempre maggiore consapevolezza nei cittadini e nelle istituzioni, a cui si è affiancata la previsione di iniziative di *counter-speech*, o contro-discorso, con l'obiettivo, da un lato, di spiegare il perché l'odio sia profondamente anti-democratico; dall'altro, di riaffermare i valori che lo stesso mette in pericolo<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> Sul punto, cfr., da ultimo, il “Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online”, consultabile a questo [link](#).

<sup>21</sup> Sulla decisione quadro, cfr., P. LOBBA, *La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo*, in *ius17@unibo.it*, n. 3/2011, 109 ss.; C. MANCUSO, *La decisione quadro 2008/913/GAI: due passi in avanti e uno indietro nella lotta europea contro il razzismo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 645 ss.; T. M. MOSCHETTA, *La decisione quadro 2008/913/GAI contro il razzismo e la xenofobia: una «occasione persa» per l'Italia?*, in (a cura di) G. CAGGIANO, *Percorsi giuridici per l'integrazione. Migranti e titolari di protezione interna internazionale tra diritto dell'Unione e ordinamento italiano*, Torino, 2014, p. 781 ss.

<sup>22</sup> Cfr. questo [link](#).

<sup>23</sup> Sotto questo profilo, si consideri, esemplificativamente, lo studio su “*The European legal framework on hate speech, blasphemy and its interaction with freedom of expression*”, realizzato dal Direttorato-generale per le politiche interne presso il Parlamento europeo e consultabile a questo [link](#). Alle iniziative elaborate in seno



All'approccio statistico-culturale si è accompagnata, poi, la sollecitazione delle piattaforme *web* a porre in essere meccanismi di prevenzione e rimozione dei contenuti offensivi pubblicati sui loro portali.

Sotto questo profilo, particolarmente significativo risulta l'accordo raggiunto tra la Commissione Ue e i principali intermediari di servizi internet (Microsoft, Facebook, Twitter e Youtube; successivamente, Instagram, Google+, Snapchat e Dailymotion), con cui è stato elaborato un codice di condotta finalizzato a contrastare le condotte di *hate speech*<sup>24</sup>. Tra i numerosi impegni assunti, si possono indicativamente citare: l'adozione di procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso; l'adozione di linee-guida indirizzate alla comunità degli utenti della rete, che precisino il divieto di ogni forma di istigazione all'odio e alla violenza; l'obbligo di esaminare, entro 24 ore dalla ricezione, la maggior parte delle segnalazioni (valide) di illecita istigazione all'odio nei servizi offerti dal *provider* e, se necessaria, la rimozione di tali contenuti o la disabilitazione dell'accesso al sito<sup>25</sup>.

Senonché, pur a fronte dei progressivi miglioramenti monitorati dalla Commissione<sup>26</sup>, le criticità ancora persistenti in ordine alla tempestività e all'effettività dei meccanismi di rimozione spingono a dubitare dell'efficacia di una strategia fondata esclusivamente sull'autoregolamentazione, indirizzando, piuttosto, verso una più incisiva e vincolante definizione delle responsabilità degli intermediari informatici, alla stregua di quanto già previsto per altri settori di disciplina, come la tutela del diritto d'autore, la pedopornografia o il terrorismo<sup>27</sup>.

---

all'Unione Europea si affiancano, poi, quelle sviluppate nell'ambito del Consiglio d'Europa e, più specificamente, dalla *European Commission against Racism and Intolerance* (ECRI), il cui obiettivo è proprio quello di monitorare la situazione dei Paesi membri con riferimento a fenomeni di razzismo, intolleranza e discriminazione, emettendo – ove necessarie – specifiche raccomandazioni: cfr. questo [link](#).

<sup>24</sup> Per una ricognizione delle attività che hanno portato all'elaborazione del Codice di Condotta, cfr. questo [link](#).

<sup>25</sup> Cfr., *Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online*, cit.

<sup>26</sup> I risultati del primo monitoraggio sull'efficacia del Codice di condotta – realizzato da 12 organismi indipendenti con sede in vari Stati membri dell'Unione – hanno evidenziato come, a fronte di oltre 600 segnalazioni, solo nel 28,2% dei casi il contenuto illecito è stato rimosso: cfr. questo [link](#). Un incremento delle rimozioni a seguito di segnalazioni degli utenti, fino al 59% dei casi in media è stato riscontrato in esito alla seconda valutazione, i cui risultati sono stati pubblicati nel giugno 2017; è, tuttavia, emerso come soltanto alcune delle piattaforme digitali abbiano sviluppato un sistema di procedure tempestive e chiare agli utenti, per la segnalazione e rimozione dei messaggi illeciti: cfr. questo [link](#). Un quadro analogo è risultato anche dal terzo monitoraggio, rilasciato nel gennaio del 2018: a fronte di un ulteriore aumento dei casi di rimozione, pari a circa il 70 % delle segnalazioni, continuano a permanere significative differenze nei sistemi di rimozione tra le singole società digitali: cfr. questo [link](#). In considerazione di questi risultati non ancora del tutto soddisfacenti, il 1° marzo 2018, la Commissione ha adottato una Raccomandazione (C(2018) 1177 final), contenente una serie di misure operative, indirizzate sia alle aziende che operano in rete, sia agli Stati membri, “*to effectively tackle illegal content online*”: cfr. questo [link](#).

<sup>27</sup> In materia di tutela del diritto d'autore viene in rilievo la disposizione contenuta nel D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con L. 21 maggio 2004, n. 128, recante *Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*, che all'art. 1, commi 6 e 7, stabilisce l'obbligo per i *provider* – a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria – di

La questione, a ben vedere, si inserisce nell'ambito del più ampio dibattito che ha interessato, nell'ultimo ventennio, la dottrina e la giurisprudenza, circa la possibilità di configurare una responsabilità dell'Internet *provider* per i fatti commessi *online* attraverso il suo *server* oppure mediante gli accessi alla rete che egli concede agli utenti. Si tratta – come vedremo – di una tema alquanto complesso, che costringe a fare i conti con le problematiche tipiche delle forme di manifestazione del reato, rese ancora più articolate dalle peculiari caratteristiche che l'*Internet service provider* presenta, in quanto soggetto non fisico che opera in un non luogo<sup>28</sup>.

---

porre in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti o a rimuoverli, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. A ciò si aggiunga quanto previsto dall'art. 163 della L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificato da D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, di attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che al comma 1 stabilisce che «Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso...». Su tale disciplina, più ampiamente, R. FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea e internazionale*. Padova, 2010.

Per ciò che concerne la pedopornografia, il riferimento è alla disciplina dettata dall'art. 14 quater della L. 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, il quale stabilisce l'obbligo per i fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie, per impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia sulla rete Internet, istituito presso il Ministero dell'Interno, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 50.000 e i 250.000 euro. Su tale disciplina, più ampiamente, L. PICOTTI, *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in Internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (parte II)*, in *Stud. iur.*, 2007, p. 1207 ss. Si tratta, a ben vedere, di una disposizione in linea con quanto previsto dall'art. 25 della successiva Direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, a norma del quale «gli Stati membri possono adottare misure per bloccare l'accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio», purché siano stabilite con procedure trasparenti, che forniscano idonee garanzie per assicurare che la restrizione sia limitata, necessaria e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione: cfr. questo [link](#).

Con riferimento, invece, al terrorismo, deve segnalarsi la previsione dell'art. 2, comma 3, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con la L. 17 aprile 2015, n. 43, contenente misure urgenti per il contrasto al terrorismo anche di matrice internazionali, a norma della quale i fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, devono inibire l'accesso ai siti utilizzati per le attività e le condotte aventi finalità di terrorismo, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Su tale normativa, più ampiamente, S. SIGNORATO, *Le misure di contrasto in rete al terrorismo: black list, inibizione dell'accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell'accesso al dominio internet*, in (a cura di) R. KOSTORIS – F. VIGANÒ, *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, Torino, 2015, p. 55 ss. Non può tralasciarsi, peraltro, come la Commissione UE abbia recentemente annunciato la predisposizione di un regolamento finalizzato proprio al contrasto dei contenuti terroristici sul *web*, in forza del quale sarà imposta ai prestatori di servizi informatici operanti nel territorio dell'Unione l'istituzione di specifici meccanismi di reclamo che consentano la rimozione dei contenuti illeciti, entro un'ora dall'ordine emesso dalle autorità, pena l'applicazione di sanzioni pecuniarie il cui ammontare potrà raggiungere anche il 4% del loro fatturato complessivo: cfr. questo [link](#).

<sup>28</sup> Così, per tutti, A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel cyberspazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Risposte attuali e scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider nell'ordinamento italiano*, in (a cura di) L.

### 3. I paradigmi di responsabilizzazione dell'Internet Service Provider nel formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale.

Volendo tratteggiare – sia pure sinteticamente – le questioni dogmatiche e applicative che il tema della responsabilizzazione dell'Isp pone, va evidenziato come ogni discussione in ordine a siffatti profili non possa che muovere da una valutazione inerente al ruolo sociale da attribuire al *provider*, potendosi immaginare – riprendendo una schematizzazione proposta in dottrina<sup>29</sup> – tre distinti paradigmi idealtipici.

1) Il primo modello di responsabilità si caratterizza per la massimizzazione della libertà di comunicazione e di espressione: l'Isp è posto sullo stesso piano degli altri utenti e, pertanto, è privo di doveri di controllo rispetto alle condotte altrui, di obblighi di denuncia o di oneri di collaborazione con l'autorità; il ruolo sociale riconosciutogli è quello del comune cittadino e, di conseguenza, sul piano penalistico, la sua responsabilità è limitata alle ipotesi di autoria o di concorso commissivo doloso nell'altrui condotta criminosa.

2) Il secondo paradigma si contraddistingue, invece, per assicurare la più ampia tutela dei soggetti terzi e della comunità, seppure a fronte di significative limitazioni della libertà di comunicazione degli utenti: secondo tale modello, l'Isp è tenuto a una attività di controllo e di censura preventiva del materiale caricato, assumendo il ruolo sociale di controllore. Dal punto di vista penalistico, lo schema di responsabilità è quello del reato omissivo improprio e, in particolare, il rimprovero è quello di non aver impedito il reato altrui.

3) Il terzo modello di responsabilità si pone in una posizione intermedia tra i primi due: l'attività di repressione dei reati commessi in rete coinvolge l'Isp solo *ex post*, imponendogli l'obbligo di denuncia degli illeciti di cui viene a conoscenza, oneri di collaborazione con le autorità nell'individuazione degli autori degli illeciti e obblighi di rimozione del materiale illecito. Il ruolo sociale dell'Isp è quello di tutore dell'ordine e il paradigma di responsabilità, dal punto di vista penalistico, è quello del reato omissivo proprio.

Tutto ciò premesso, due aspetti possono ritenersi sin da ora pacifici: il primo riguarda la possibilità che il *provider* sia chiamato a rispondere per i reati commessi attraverso le sue strutture se, oltre a fornire gli accessi alla rete, è autore, o co-autore, dei contenuti o dell'attività di diffusione illecita<sup>30</sup>.

---

LUPARIA, *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*, Milano, 2012, p. 15 ss., consultabile anche [in questa Rivista](#), 8 novembre 2012.

<sup>29</sup> A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel cyberspazio*, cit., p. 5 ss.

<sup>30</sup> In questo senso, *ex plurimis*, S. SEMINARA, *La pirateria su internet e il diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 96 ss.; F. RUGGIERO, *Individuazione nel cyberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'Internet Provider*, in *Giur. mer.*, 2001, p. 586 ss.; D. PETRINI, *La responsabilità penale per i reati via Internet*, Napoli, 2004, p. 130 ss.; V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità dei provider per i contenuti illeciti in Internet*, in *Giur. mer.*, 2004, p. 1922 ss.; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 444; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel cyberspazio*, cit., p. 7

Il secondo, ancor più significativo, attiene al rifiuto di ogni forma di controllo preventivo e generale sulle attività svolte dagli utenti, trattandosi di un intervento “inesigibile”<sup>31</sup> per ragioni economiche – in quanto eccessivamente oneroso –; pratiche – in considerazione della struttura “aperta” che caratterizza Internet –; ma soprattutto giuridiche, non ricorrendo – a ben vedere – nessuna delle condizioni necessarie a configurare una responsabilità per omesso impedimento del reato altrui, *ex art. 40 cpv c.p.*<sup>32</sup>.

Invero, anche prescindendo dal fatto che è a tutt’oggi controversa la possibilità di riferire la citata clausola di equivalenza a delitti non causalmente orientati, che tutelino beni diversi dalla vita e dall’integrità fisica<sup>33</sup>, manca attualmente nel nostro ordinamento una norma che fondi un generale obbligo per il *provider* di impedimento dei reati degli utenti. Anzi, lo stesso legislatore, all’art. 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003, a sua volta attuativo della direttiva europea dell’8 giugno 2000 (2000/31/CE) sul commercio elettronico, ha espressamente escluso l’esistenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte dell’Isp sui contenuti caricati dagli utenti, nonché l’onere per lo stesso di ricercare fatti o circostanze sintomatici di attività illecite<sup>34</sup>.

ss; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’Internet Service Provider*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 604. Non manca, peraltro, chi ritiene necessario distinguere a seconda che il fatto commesso dall’Isp rientri nella categoria dei reati cibernetici in senso stretto, ovvero illeciti che già prevedono nel tipo una connessione con la rete, o in quella dei reati cibernetici in senso lato, cioè fattispecie tradizionali che per la descrizione elastica della situazione tipica consentono una loro realizzazione anche in internet. Se rispetto ai primi non si porrebbero dubbi sulla possibilità di autoria del *provider*, più complessa sarebbe la possibilità di realizzazione monosoggettiva dei secondi, dovendosi guardare, di volta in volta, alla specifica descrizione del fatto tipico: per tale prospettiva, cfr., D. PETRINI, *La responsabilità penale per i reati via Internet*, cit., p. 120 ss.; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell’Isp nel ciberspazio*, cit., p. 8 ss.

Per ciò che concerne, invece, le ipotesi di partecipazione concorsuale o coautoria – a fronte di una dottrina e una giurisprudenza maggioritarie che ne riconoscono la piena configurabilità –, deve segnalarsi la posizione di chi ritiene che il concorso commissivo dell’Isp potrebbe essere integrato solo in casi limitati, assistiti da un dolo di partecipazione particolarmente intenso e da un’oggettiva possibilità di impedire la commissione del reato: così, S. SEMINARA, *La pirateria su internet*, cit., p. 101; D. PETRINI, *La responsabilità penale*, cit., p. 147 ss.; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 463-464.

<sup>31</sup> La categoria dell’esigibilità è richiamata da G. FORNASARI, *Il ruolo dell’esigibilità nella definizione della responsabilità penale del provider*, in (a cura di) L. PICOTTI, *Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet*, Padova, 2004, p. 423 ss.

<sup>32</sup> In questo senso, *ex plurimis*, S. SEMINARA, *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, in *Dir. info.*, 1998, p. 745 ss.; A. MANNA, *Considerazioni sulla responsabilità penale dell’Isp in tema di pedofilia*, in *Dir. info.*, 2001, p. 145 ss.; F. RUGGIERO, *Individuazione nel ciberspazio*, cit., p. 586 ss.; G. CORRIAS LUCENTE, *Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono?*, in *Giur. mer.*, 2004, p. 2523 ss.; D. PETRINI, *La responsabilità penale*, cit., p. 178; V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità del provider*, cit., p. 1922 ss.; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell’Isp nel ciberspazio*, cit., p. 25 ss.; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 602; E. LA ROSA, *La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei diritti*, in *Ord. inter. dir. um.*, 2016, p. 737-738; B. PANATTONI, [Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell’Isp e meccanismi di notice and take down](#), in questa *Rivista*, fasc. 5/2018, p. 249-250.

<sup>33</sup> Per tale prospettiva, per tutti, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., Bologna, 2014, p. 626 ss.

<sup>34</sup> Tantomeno un rimprovero all’Isp può fondarsi sugli artt. 57 e 57 bis c.p., i quali – come è noto – disciplinano la responsabilità del direttore e del vice-direttore (per la stampa periodica) e dell’editore o

A ciò si aggiunga che non sarebbe individuabile in capo al *provider* una posizione originaria di protezione o di controllo, rispetto ai rischi e alle fonti di pericolo che non rientrano nella sua sfera di signoria: non sembra, infatti, potersi riscontrare, né una relazione sostanziale con l'utente, né beni giuridici particolarmente vulnerabili, tali da giustificare un così forte ruolo di garanzia<sup>35</sup>. Tantomeno, al *provider* sarebbero

dello stampatore (per quella non periodica) per i reati commessi col mezzo della stampa e non impediti a causa di un insufficiente controllo: a ben vedere, infatti, l'applicazione di tali norme al *provider* si risolverebbe in un'estensione analogica *in malam partem*, stante, per un verso, le sostanziali differenze che caratterizzano i due mezzi di comunicazione; per l'altro, l'impossibilità per i *provider* di verificare i contenuti pubblicati, che – a ben vedere – costituisce la ragione della responsabilità dei direttori di stampa periodica. Cfr., V. ZENO ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche*, in *Dir. info.*, 1998, p. 16; ID., *I "prodotti editoriali" elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*, *ivi*, 2001, p. 153 ss.; S. SEMINARA, *La responsabilità penale*, cit., p. 750 ss.; P. COSTANZO, *Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, in *Dir. info.*, 2000, p. 657 ss.; A. MANNA, *Considerazioni sulla responsabilità penale*, cit., p. 148; D. DE NATALE, *La responsabilità dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffamazione on line*, in *Riv. trim. dir. pen. eco.*, 2009, pp. 539 e ss.; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 454; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel cibernazio*, cit., p. 27; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 603 ss.

Nello stesso senso, si esprime la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, che, in diverse occasioni – pur riconoscendo la necessità di un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine stampa – ha escluso la possibilità di equiparare i mezzi telematici alla stampa tradizionale, a meno che non si tratti di testate strutturate come veri e propri giornali e, dunque, dotate di un'organizzazione redazionale e di un direttore responsabile: in questo senso, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 14 novembre 2016, n. 4873, Manduca, in questa Rivista, 20 aprile 2017, con nota di E. BIRRITTERI, [Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un'estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa](#) (fasc. 4/2017, p. 286 ss.); nonché, con specifico riferimento alla sequestrabilità delle testate giornalistiche *online*, Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022, Sallusti e altri, in questa Rivista, 20 luglio 2015, con nota di C. MELZI D'ERIL, [Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate](#); in Cass. pen., 2015, p. 3454 ss., con nota di L. PAOLONI, *Le Sezioni Unite si pronunciano per l'applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commodum, ibi et incommodum?*; in *Giur. cost.*, 2015, p. 1055 ss., con nota di L. DIOTALLEVI, *La Corte di cassazione sancisce l'"equiparazione" tra giornali cartacei e telematici ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di "scivolamento" dalla "nomofilachia" alla "nomopoesi"?*; in *Dir. inf.*, 2015, p. 1041 ss., con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla "giurisprudenza legislativa"*. Per una ricostruzione del dibattito, per tutti, A. GULLO, *Delitti contro l'onore*, in (diretto da) F. PALAZZO – C.E. PALIERO, *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di F. VIGANÒ-C. PIERGALLINI, Torino, 2015, p. 143 ss.

Non può, peraltro, tralasciarsi di segnalare che, più di recente, i giudici di legittimità hanno affermato – con un vero e proprio *revirement* – la possibilità di estendere alle testate telematiche registrate non solo le garanzie costituzionali in tema di sequestro, ma altresì lo "statuto penale" previsto per la carta stampata, sicché, anche il direttore della testata *online* può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 57 c.p.: così, Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2017, n. 13398, D.N., in *Guid. dir.*, 2018, 17, p. 83 ss.; Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2018, n. 1275, Sgroi e altri, in questa Rivista, 28 febbraio 2019, con nota di R. E. MAURI, [Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia](#).

<sup>35</sup> Così, R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 454; nonché, R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 603. A ben vedere, secondo quest'ultimo Autore, se si assume come punto di riferimento una posizione di garanzia assimilabile a quelle di controllo (vigilare e contenere la potenziale pericolosità di soggetti le cui caratteristiche personali determinano il fondato motivo di condotte pericolose), l'utente non avrebbe le peculiarità personali in grado di renderlo di per sé pericoloso; tantomeno, l'Isp avrebbe alcun legame

riconducibili, sia sul piano fattuale che su quello giuridico, particolari poteri impeditivi che gli consentano di interferire o di inibire la condotta dell'autore del reato<sup>36</sup>.

Senonché, pur a fronte dell'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, non è mancato chi ha prospettato la possibilità di configurare ugualmente una responsabilità omissiva, sia in forma autonoma ex art. 40 cpv c.p., sia a titolo concorsuale, ex art. 110 c.p., per contributo omissivo di partecipazione, alla luce di specifiche disposizioni che prevedono puntuali doveri in capo all'Isp.

Potendo in questa sede soffermarci solo sulla disciplina generale dettata in materia, ossia il già citato D.Lgs. n. 70 del 2003 sul commercio elettronico, deve osservarsi come l'esclusione della possibilità di muovere al *provider* un rimprovero – anche sul piano civilistico – per i contenuti trasmessi o memorizzati, sia subordinata al rispetto di alcune condizioni individuate, rispettivamente, agli artt. 14, 15, 16, e distinte in relazione al tipo di attività svolta: *mere conduit*; *caching*; *hosting*.

Più specificamente, e in estrema sintesi, si prevede l'impossibilità di invocare l'esenzione di responsabilità stabilita in via generale dalla legge, ove il *provider*:

– in caso svolga funzioni di *mere conduit* (accesso e trasmissione di dati), non si sia limitato a tenere un ruolo passivo ed automatico nella diffusione dei *file* nella rete, o perché li abbia selezionati o perché ne abbia conosciuto il contenuto;

– in caso svolga funzioni di *caching* (memorizzazione automatica e temporanea di dati), non abbia agito prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena sia venuto effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni siano state rimosse o che l'accesso alle stesse sia stato disabilitato;

– in caso svolga funzioni di *hosting* (memorizzazione duratura di dati) – effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione realizzata sui propri *service* è illecita – non agisca immediatamente per rimuoverla (sul piano civilistico è, invece, sufficiente la cognizione di fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione).

Ora, a parere di autorevole, seppure minoritaria, dottrina, dalle disposizioni citate sarebbe ricavabile per il *provider* un vero e proprio obbligo giuridico di impedimento della protrazione dell'illecito: a ben vedere, infatti, a seguito della presenza/permanenza del reato nella rete – ancor più ove accompagnata da una comunicazione qualificata da parte delle Autorità – si verrebbe a creare quella relazione sostanziale tra l'Isp e il reato che contraddistingue le posizioni di garanzia, a cui si

---

sostanziale con l'utente. Se, invece, si assume come punto di riferimento una posizione di garanzia assimilabile a quelle di protezione (necessità di far fronte alla particolare vulnerabilità di determinati beni), non sembra potersi configurare un bene giuridico meta individuale corrispondente ad una "rete sana", rispetto al quale l'Isp rivesta il ruolo di garante da ogni fonte di pericolo.

<sup>36</sup> In questo senso, *ex plurimis*, V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità del provider*, cit., p. 1935-1936; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 455; R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 603; A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel ciberspazio*, cit., p. 27.

affiancherebbero effettivi poteri fattuali e giuridici per impedire la prosecuzione delle violazioni<sup>37</sup>.

Si tratta, invero, di una soluzione ultimamente condivisa anche dalla giurisprudenza. Quest'ultima, in realtà, per lungo tempo si era attestata sulle stesse posizioni della dottrina maggioritaria, anche in considerazione del vigente dettato normativo che – come si è detto – respinge l'esistenza di un obbligo generale di sorveglianza in capo all'Isp.

Più specificamente, nel *leading case* in materia, noto come *Google vs. Vividown*, era stata esclusa, in tutti i gradi di giudizio, la sussistenza in capo ai *manager* della società di intermediazione informatica di un obbligo giuridico di impedire il delitto di diffamazione, perpetrato dagli utenti del sito mediante la pubblicazione di alcuni filmati sulla piattaforma *Google Video*, proprio sulla scorta dell'interpretazione della già citata normativa sul commercio elettronico<sup>38</sup>, peraltro avallata anche da alcune decisioni della Corte di Giustizia UE<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Per tale impostazione, cfr., L. PICOTTI, *La responsabilità penale dei service-providers in internet*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 501 ss.; ID., *La legge contro lo sfruttamento sessuale*, cit., p. 1207 ss.; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 456 ss.

<sup>38</sup> Così, Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2013, n. 5107, in questa *Rivista*, 6 febbraio 2014, con nota di A. INGRASSIA, [La sentenza della Cassazione sul caso Google](#); in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 277 ss., con nota di S. CORBETTA, *Caso "Google": nessuna responsabilità dell'"Host provider" per l'omesso impedimento dei reati realizzati dagli utenti della rete*; in *Danno e resp.*, 2014, 3, p. 336 ss., con nota di C. PIERGALLINI, *Trattamento illecito di dati personali*; in *Giur. it.*, 2014, p. 2016 ss., con nota di A. MACRILLÒ, *Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell'"internet provider" per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 163/03*. Come accennato, alle medesime conclusioni – quantomeno con riferimento al concorso nel delitto di diffamazione – era già pervenuto il Tribunale: Trib. Milano, sez. IV, 24 febbraio 2010, n. 1972, in questa *Rivista*, 21 aprile 2010; nonché la Corte di Appello: Corte App. Milano, 21 dicembre 2012, n. 8611, *ivi* (4 marzo 2013), con nota di A. INGRASSIA, [La Corte d'Appello assolve i manager di Google anche dall'accusa di illecito trattamento dei dati personali](#).

Meno lineare è stato l'iter processuale per ciò che concerne l'altro delitto contestato agli imputati, cioè l'illecito trattamento dei dati personali della vittima (art. 167 D. Lgs. 196/2003, c.d. Codice della *Privacy*). Come è noto, infatti, nel giudizio di primo grado, il giudice ambrosiano ha ritenuto i *manager* di *Google* responsabili del reato, in considerazione del fatto che avrebbero dovuto avvisare gli utenti degli «obblighi agli stessi imposti dalla legge, del necessario rispetto degli stessi, dei rischi che si corrono non ottemperandoli»; obblighi derivanti, secondo lo stesso giudice, dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, oltre che dal "buon senso". La Corte d'appello – e successivamente la Cassazione – non hanno, tuttavia, condiviso siffatta impostazione, ritenendo – diversamente dal Tribunale – che l'art. 167, letto in combinato disposto con l'art. 13, non preveda alcun obbligo di informare gli *uploader* sui doveri loro incombenti; e, più in generale, che la piattaforma video non sia titolare del trattamento dei dati contenuti nelle riprese finché gli stessi le siano sconosciuti, dovendosene assumere la responsabilità solo una volta ricevuta la comunicazione dell'Autorità che le imponga di rimuovere il contenuto o di non consentirne l'accesso.

<sup>39</sup> Il riferimento è, in particolare, a Corte di Giustizia UE, 24 novembre 2011, C-70/10, *Scarlet c. SABAM* e Corte di Giustizia, 16 febbraio 2012, C-360/10, *SABAM c. Netlog*, con cui i giudici europei hanno ribadito l'illegittimità di misure e strumenti che obblighino il *provider* a realizzare una sorveglianza generalizzata, attiva e preventiva sui dati immessi in rete dagli utenti. Cfr., altresì, Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oreal e altri c. eBay International*, con cui la Corte ha evidenziato che il *provider* può essere chiamato a rispondere per i contenuti illeciti memorizzati, solo se sia effettivamente a conoscenza dell'illegalità degli stessi e non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare gli accessi.

Più di recente, tuttavia, si è andato affermando – soprattutto nella giurisprudenza civile di merito<sup>40</sup>, ma altresì in una recente decisione della Cassazione<sup>41</sup> – un opposto indirizzo interpretativo, il quale – al contrario – riconosce la possibilità di configurare una responsabilità penale dell'*hosting provider*, a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dall'utente, proprio in forza dell'obbligo di rimozione del materiale illecito, sancito all'art. 16 del D.Lgs. n. 70 del 2003.

In particolare, i giudici di legittimità – chiamati a decidere in ordine all'imputazione del gestore di un sito Internet che aveva ospitato un'affermazione offensiva nella sezione dei commenti –, hanno fatto leva sulla circostanza che il *provider* avesse consapevolmente mantenuto il contenuto sul proprio portale, pur avendo avuto conoscenza della sua natura illecita, senza adottare le iniziative necessarie per evitare che la condotta diffamatoria si protraesse.

A conclusioni analoghe è giunta altresì – seppure sotto il profilo civilistico – la Corte edu nel caso *Delfi c. Estonia*, deciso dalla Grande Camera della CEDU in data 16 giugno 2015<sup>42</sup>. Chiamati a decidere sulla legittimità della condanna al risarcimento dei danni emessa nei confronti di uno dei più importanti portali internet di *news* dell'Estonia, per i commenti incitanti all'odio e alla violenza pubblicati dagli utenti del sito, i giudici di Strasburgo hanno escluso la violazione del diritto alla libertà di espressione garantito all'art. 10 della Convenzione, riconoscendo la conformità della misura risarcitoria irrogata<sup>43</sup>.

---

Su tali profili, più ampiamente, L. D'AMBROSIO, *Responsabilità degli internet provider e Corte di Giustizia dell'Unione Europea: quali spunti per il sistema penale italiano?* in *Internet provider e giustizia penale*, cit., p. 67 ss.

<sup>40</sup> Cfr., seppure in ottica civilistica, Trib. Napoli Nord, sez. II, 3 novembre 2016, in *Giur. it.*, 2017, p. 629 ss., con nota di R. BOCCHINI, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione dei contenuti illeciti*; in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 536 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, *I presupposti dell'obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell'hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo*; in *Dir. info.*, 2017, p. 254 ss., con nota di M. MONTANARI, *La responsabilità delle piattaforme online (il caso Rosanna Cantone)*; Trib. Torino, 7 aprile 2017, n. 1928, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it); Corte App. Roma, 29 aprile 2017, n. 2883, *ivi*; Trib. Milano, ord. 8 maggio 2017, sez. impr., *ivi*; Trib. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

<sup>41</sup> Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946, in *Foro it.*, 2017, p. 251 ss., con nota di F. DI CIOMMO, *Responsabilità dell'internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto*; in *Cass. pen.*, 2017, p. 2782 ss., con nota di R. CARBONE, *Responsabilità del Blogger: parziale rivirement della Cassazione?*; in *Giurisprudenza penale web*, 2017, 1, con nota di M. MIGLIO, *I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti*; in *Questione Giustizia* (9 gennaio 2017), con nota di F. BUFFA, *Responsabilità del gestore del sito internet*. Cfr., altresì, A. INGRASSIA, *Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1621 ss.

<sup>42</sup> Corte edu, Grande Camera, 16 giugno 2015, *Delfi c. Estonia*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).

<sup>43</sup> Va, tuttavia, evidenziato come, a distanza di pochi anni dalla citata decisione, i giudici europei hanno operato una parziale distensione dei principi affermati – se non addirittura un ribaltamento. Più specificamente, con la decisione Corte edu, 2 maggio 2016, *MTE and Index.hu Zrt c. Ungheria*, è stata ritenuta contraria all'art. 10 della Convenzione la sentenza di condanna al risarcimento del danno, irrogata dal Tribunale nazionale ai gestori di due portali di informazione, in relazione ad alcuni commenti offensivi pubblicati dagli utenti nei confronti di sito *web* di intermediazione mobiliare accusato di aver commesso una frode in danno ai consumatori. Analogamente, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'irricevibilità dei ricorsi promossi da due soggetti destinatari di commenti diffamatori, che avevano visto respinta la



Volendo cogliere le ragioni di questo cambiamento di direzione, deve osservarsi come le tipologie e i modelli di attività dei *service provider* abbiano subito negli ultimi anni una significativa evoluzione: il riferimento è, in particolare, all'affermazione di quelle piattaforme *online*, gestite da *provider* che, alle tradizionali funzioni passive di memorizzazione dei dati, affiancano quelle di indicizzazione, categorizzazione e organizzazione delle informazioni fornite e caricate dagli utenti; organizzazione da cui, peraltro, traggono anche sostegno finanziario, in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione dei contenuti digitali. Si pensi, esemplificativamente, ai c.d. *User generated content* come *You Tube*, o ai *social network* come *Facebook*<sup>44</sup>.

Sotto questo profilo, se appariva ben giustificabile – a fronte di un settore economico e tecnologico ancora *in nuce*<sup>45</sup> –, una limitazione di responsabilità per i

---

richiesta di risarcimento del danno posta, sul piano del diritto nazionale, nei confronti dei gestori delle piattaforme *web* dove era avvenuta la pubblicazione. Segnatamente, con la pronuncia Corte edu, 9 marzo 2017, *Pihl c. Svezia*, i giudici hanno ritenuto corretto il bilanciamento raggiunto dalla Corte nazionale tra il diritto del ricorrente alla reputazione ed il diritto alla libertà di espressione dell'intermediario, in considerazione del fatto che le espressioni incriminate non contenevano forme di incitamento all'odio o alla violenza, ed erano comunque state rimosse entro 24 ore dalla segnalazione, rimanendo complessivamente in rete per soli 9 giorni. Allo stesso modo, nella sentenza Corte edu, 12 ottobre 2017, *Tamiz c. UK*, ha enfatizzato che l'equilibrio rinvenuto dal giudice nazionale tra libertà di espressione e diritto alla reputazione rientrasse nel margine di apprezzamento accordato alle autorità statali e che tale discrezionalità fosse particolarmente ampia in vista sia dell'esigenza di salvaguardare il contributo offerto da grandi intermediari informatici nel facilitare l'accesso alle informazioni; sia della circostanza che la maggior parte dei commenti offensivi erano solo espressioni volgari che il danneggiato, in forza del ruolo pubblico rivestito come politico, sarebbe stato chiamato a tollerare.

Sul tema, più ampiamente, R. PETRUSO, *Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 511 ss.

<sup>44</sup> In questo senso, *ex plurimis*, B. PANATTONI, *Il sistema di controllo successivo*, cit., p. 251; M. MONTANARI, *La responsabilità delle piattaforme online*, cit. p. 254 ss.; R. BOCCHINI, *La responsabilità dell'hosting provider*, cit., p. 636 ss. Quest'ultimo Autore, in particolare, evidenzia come in tale categoria rientri: « il *provider* che non si limita solo ad associare contenuti pubblicitari ai materiali immessi in Rete dagli utenti, ma offre agli inserzionisti un servizio che consente di visualizzare i messaggi pubblicitari, in relazione agli specifici contenuti propri dei video immessi dagli utenti, tramite l'utilizzo di parole chiave; – il *provider* che acquisisce il diritto di utilizzare i video immessi dagli utenti, di modificarli, di distribuirli, di adattarli e quindi riorganizza i materiali caricati sulla propria piattaforma; – il *provider* che predisponga un servizio, visibile come *link* sotto ogni video pubblicato in Rete, che consente al visitatore di segnalare al prestatore del servizio l'eventuale illiceità del contenuto immesso dall'utente e consente alla redazione di verificare la segnalazione stessa e di provvedere all'eventuale rimozione, definito quale servizio di "segnala abuso"; – il *provider* che fa sottoscrivere ai suoi utenti dei contratti che prevedono sia una licenza non esclusiva per l'esercizio dei diritti di riproduzione e adattamento inerenti ai video caricati sia la possibilità per l'ISP di rimuoverli; – il *provider* che fornisca un servizio automatico di "video correlati" consistente nella visualizzazione a lato o sotto il video in riproduzione di altri contenuti a esso associabili in qualche modo».

<sup>45</sup> Si tratta, a ben vedere, di una scelta che muove dall'idea che, all'apparire di una rivoluzione economica segnata dalla nascita di un nuovo mercato, il legislatore non possa discostarsi dalle regole ordinarie della responsabilità civile – fondate sul principio della colpa –, trattandosi di un sistema indubbiamente meno gravoso rispetto ad altri regimi giuridici, che, pertanto, favorisce l'iniziativa economica ed il decollo degli operatori del mercato nascente. In tale prospettiva, è solo dopo l'affermarsi del settore e con il pieno dispiegarsi delle risorse economiche degli operatori, che gli ordinamenti giuridici avrebbero la possibilità

*provider*, nei casi in cui l'attività del prestatore dei servizi informatici avesse carattere meramente tecnico, automatico e passivo – anzi, è lo stesso considerando 42 della Direttiva sull'*e-commerce* del 2000 a individuare questa come la ragione posta a fondamento dell'esenzione della responsabilità –, non può dirsi altrettanto nel caso in cui la funzione del *provider* sia quella sopra descritta, definita, significativamente, di "*hosting attivo*"<sup>46</sup>.

Senonché, pur potendosi comprendere le motivazioni poste alla base di tale mutamento di prospettiva, permangono numerose perplessità rispetto alla possibilità di configurare una responsabilità del *provider* strutturata secondo il modello del reato omissivo improprio.

Invero, in assenza di una norma generale di incriminazione suppletiva che stabilisca una clausola di equivalenza tra il non interrompere gli effetti di un reato e la sua realizzazione commissiva – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 40 cpv c.p. –, non sembra possibile imputare un soggetto per non aver interdetto la protrazione dell'offesa al bene giuridico, pena la violazione del principio di legalità in materia penale<sup>47</sup>.

Non solo. La responsabilità per omesso impedimento del reato presuppone, a ben vedere, che questo non sia stato già consumato<sup>48</sup>; circostanza che, nel delitto di diffamazione *online*, si realizza – per pacifica giurisprudenza – nel momento in cui l'autore delle espressioni illecite attiva il collegamento<sup>49</sup>.

Non pare, dunque, possibile ravvisare una partecipazione del *provider* – ancorché nella forma omissiva – alla condotta diffamatoria, avuto riguardo sia al successivo mantenimento della disponibilità in rete dei contenuti, sia alla loro omessa cancellazione, trattandosi di condotte susseguenti all'avvenuta realizzazione del reato<sup>50</sup>.

---

di imporre agli imprenditori del settore – per ragioni di equità e solidarietà – regole sempre maggiori di responsabilità connesse al rischio di impresa nel settore o, addirittura, regole di responsabilità oggettiva. Sul punto, R. BOCCHINI, *La responsabilità dell'hosting provider*, cit., p. 636.

<sup>46</sup> La categoria dell'*hosting attivo* ha, d'altra parte, trovato un riconoscimento anche da parte della Corte di Giustizia UE, la quale ha evidenziato la necessità di valorizzare, al fine dell'applicabilità o meno del regime di irresponsabilità sancito dalla direttiva sull'*e-commerce*, il concreto *modus operandi* degli Isp. In particolare, secondo i giudici europei, l'esenzione di responsabilità del *provider* per il contenuto illecito dei fatti postati dagli utenti in rete, si riferisce esclusivamente alle piattaforme digitali prive di un ruolo attivo nella gestione dei contenuti, che gli permetta di avere conoscenza o controllo dei dati memorizzati: Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, C-236/08, C-237/09, C-238/08, *Google Inc. c. Louis Vuitton e altri*.

<sup>47</sup> Così, A. INGRASSIA, *Responsabilità penale degli internet service provider*, cit., p. 1627.

<sup>48</sup> Così, A. INGRASSIA, *Responsabilità penale degli internet service provider*, cit., p. 1625.

<sup>49</sup> Cfr., Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2006, n. 25875, Cicino, in CED 234528; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262, T.E.N., in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>50</sup> Si tratta, a ben vedere, di un'impostazione che, secondo una parte della dottrina, riguarda tutti i reati fondati su verbi modali, come diffondere o divulgare, che, consumandosi nel momento in cui i contenuti illeciti sono resi accessibili da parte del loro autore, non possono ravvisare una partecipazione del *provider* «né nel successivo mantenimento della disponibilità in rete di quei contenuti, né nella loro omessa cancellazione, in entrambi i casi trattandosi di condotte susseguenti la già avvenuta realizzazione del reato»: così, S. SEMINARA, *La responsabilità penale*, cit., p. 765; R. FLOR, *Tutela penale*, cit., p. 462 e ss.; A.

### 3.1. (segue) Gli obblighi di rimozione successivi alla commissione del reato: quale modello sanzionatorio per l'ISP?

La non persuasività del modello idealtipico fondato sul reato omissivo improprio non deve, tuttavia, essere intesa come accettazione del paradigma opposto, che esclude ogni forma di responsabilità in capo all'ISP, ad eccezione dei casi di autoria o co-autoria nella realizzazione del reato. Una tale impostazione sottovaluta, infatti, il contributo che il *provider* offre nella diffusione dei contenuti digitali illeciti, tanto nella fase iniziale della loro immissione in rete, quanto in quella successiva della loro permanenza, ancor più ove si tenga conto della funzione sempre più attiva che caratterizza la loro attività.

D'altra parte, che il modello della generale "irresponsabilizzazione", sancito anche dal legislatore, non sia più in linea con l'attuale evoluzione tecnologica emerge chiaramente – come si è visto – guardando ai mutamenti interpretativi della giurisprudenza.

Preso, dunque, atto della parziale inadeguatezza del testo normativo di riferimento, una rielaborazione delle regole fondanti la responsabilità del *provider* non può che concentrarsi sulla fase successiva a quella del caricamento del contenuto illecito da parte degli utenti, valorizzandone – nell'ottica di un bilanciamento tra la libertà di impresa dell'ISP, la libertà di espressione dell'utente e la tutela dei terzi – il ruolo di "tutore dell'ordine".

In questa prospettiva, sarebbe auspicabile la previsione di uno specifico obbligo inerente alla rimozione dei contenuti illeciti o all'inibizione dell'accesso agli utenti ai siti che li contengano, sulla falsariga delle disposizioni dettate in materia di tutela del diritto d'autore e di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico e al terrorismo<sup>51</sup>.

Senonché, anche nell'ottica di una siffatta regolamentazione, permangono alcuni punti critici.

---

INGRASSIA, *Il ruolo dell'ISP nel cberspazio*, cit., p. 21 ss.; ID., *Responsabilità penale degli internet service provider*, cit., p. 1625.

<sup>51</sup> Il riferimento è, in particolare, ai già citati meccanismi di c.d. *notice and take down* previsti per tali settori di materia dal legislatore, in forza dei quali il *provider* è tenuto ad informare dei contenuti dalla dubbia liceità l'autorità competente, che farà le proprie valutazioni e, eventualmente, comunicherà un ordine di rimozione o imporrà di inibire l'accesso agli utenti.

Si tratta, peraltro, di uno strumento che è stato recentemente riproposto – seppure senza affiancare un sistema sanzionatorio *ad hoc* – anche in relazione al tentativo di arginare il fenomeno del c.d. cyberbullismo. L'art. 2 della L. 29 maggio 2017, n. 71, prevede, infatti, la possibilità per il minore ultraquattordicenne – o per il genitore ovvero per il soggetto responsabile –, vittima di uno degli illeciti riconducibili *ex art. 1, comma 2*, della stessa legge, di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore stesso diffuso in Internet. Sul punto, in senso parzialmente critico, per tutti, B. PANATTONI, *Il sistema di controllo successivo*, cit., p. 260.

Il primo – già *de jure condito* particolarmente problematico – attiene all'individuazione del momento in cui scatta l'obbligo di rimozione in capo all'Isp e, più specificamente, se sia necessario un provvedimento o una comunicazione dell'Autorità o, piuttosto, se sia sufficiente la mera conoscenza del contenuto illecito, ottenuta, ad esempio, attraverso una notifica effettuata dalla parte offesa.

Ora, fermi i casi in cui è lo stesso legislatore a dare indicazioni dirimenti, la questione non risulta di agevole soluzione: invero, appare evidente che rimettere l'individuazione del momento in cui scatta l'obbligo di rimozione a informazioni acquisite autonomamente dallo stesso *provider* o a comunicazioni provenienti da soggetti privati, rischia di riproporre gli inconvenienti del modello di responsabilità fondato su un controllo censorio *ex ante*<sup>52</sup>; tuttavia, non può negarsi come le velocissime dinamiche del *web* non consentano sempre di attendere le più lente procedure formali della giustizia<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Così, *ex plurimis*, R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 606; A. INGRASSIA, *Responsabilità penale degli Internet service provider*, cit., p. 1628; R. CARBONE, *Responsabilità del Blogger*, cit., p. 2784. Al rischio di attribuire nuovamente al *provider* il ruolo di censore, quest'ultimo Autore affianca, altresì, quello dell'incidenza sul carico giudiziario delle Procure: il timore di incorrere in un addebito penale per i casi di inerzia, potrebbe, infatti, portare gli operatori a riversare ogni comunicazione sospetta sugli uffici giudiziari.

<sup>53</sup> Si tratta di una posizione recentemente sostenuta sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, quantomeno con riferimento alle attività di *hosting*: cfr., Trib. Napoli Nord, sez. II, 3 novembre 2016, cit., nonché Cass. pen., sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946, cit. In particolare, secondo i giudici partenopei, la non indispensabilità di un ordine specifico dell'autorità per la rimozione dell'attività e/o dell'informazione illecita deriverebbe dalle seguenti argomentazioni: «1. Dall'articolazione del regime di esonero dalla responsabilità in due fattispecie distinte (lettere a e b del comma 1 dell'art. 16) laddove, se si fosse voluto ritenere nascente l'obbligo di rimozione dal solo ordine delle autorità competenti, non avrebbe avuto senso alcuno prevedere un'ipotesi autonoma di "irresponsabilità" connessa, semplicemente, alla non effettiva "conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita"; 2. Dalla stessa previsione di cui al successivo art. 17 nel senso che, se l'obbligo di rimozione può derivare solo da un precedente ordine dell'autorità, non ci sarebbe motivo di sancire l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza giacché, in ogni caso, il provider non potrebbe o, comunque, non dovrebbe attivarsi spontaneamente o volontariamente per impedire l'attività e la diffusione dell'informazione illecita; 3. Dallo stesso tenore letterale dell'art. 17 il quale nel sancire l'assenza di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite consente di ritenere che un obbligo di tal fatta sussista a fronte di una conoscenza acquisita "passivamente" (ossia a seguito di specifica denuncia o segnalazione proveniente da terzi soggetti) ed in modo specifico (ovvero con indicazione delle attività e/o delle informazioni illecite); 4. Dal tenore letterale dei "considerando" nn. 42 e ss. della stessa dir. 2000/31/CE e, in particolare, del n. 46 secondo cui "Per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite (...)"; 5. Dalla valutazione degli interessi coinvolti giacché, venendo in rilievo diritti della personalità (quali l'immagine, il decoro, la reputazione, la riservatezza), appare irrazionale dover attendere un ordine dell'autorità il quale potrebbe intervenire quando ormai i diritti in questione sono irrimediabilmente pregiudicati e non più suscettibili di reintegrazione; 6. dall'esigenza di bilanciare gli interessi in conflitto (garantire la diffusività e la capillarità delle comunicazioni e tutelare la sfera personale degli interessati) sicché il punto di equilibrio può ragionevolmente essere rinvenuto in un sistema di controllo successivo ed attivazione precipua da parte del soggetto titolare dei diritti della personalità ritenuti violati».

Il secondo – decisivo – profilo di criticità riguarda, invece, il tipo di conseguenze che dovrebbero essere ascritte al *provider* in caso di mancata ottemperanza degli obblighi che gli impongono di rimuovere i contenuti illeciti o di inibire l'accesso ai siti web che li contengono.

Guardando alle disposizioni già esistenti, deve osservarsi come, a fronte di alcuni casi in cui è la stessa legge a stabilire il regime sanzionatorio dell'inadempimento, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria<sup>54</sup>, ve ne siano altri – caratterizzati dal silenzio del legislatore<sup>55</sup> – rispetto ai quali è stata prospettata l'applicazione del delitto di inosservanza dolosa del provvedimento del giudice (art. 388 c.p.)<sup>56</sup> o della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 c.p.)<sup>57</sup>.

Si tratta, tuttavia, di soluzioni poco soddisfacenti. A ben vedere, infatti, l'applicazione di tali fattispecie richiede l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità – presupposto la cui necessità, come si è detto, non risulta affatto pacifica<sup>58</sup> –; nonché, con specifico riferimento all'art. 388 c.p., il compimento di atti fraudolenti, che, secondo

---

Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Corte di Giustizia, 12 luglio 2011, C-324/09, *L'Oreal e altri c. eBay International*, cit., la quale ha affermato che «è sufficiente, affinché il prestatore di un servizio della società dell'informazione non possa fruire dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31, che egli sia stato al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità di cui trattasi (...). Inoltre, affinché non siano private del loro effetto utile, le norme enunciate all'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretate nel senso che riguardano qualsiasi situazione nella quale il prestatore considerato viene ad essere, in qualunque modo, al corrente di tali fatti o circostanze. Sono quindi contemplate, segnatamente, la situazione in cui il gestore di un mercato *online* scopre l'esistenza di un'attività o di un'informazione illecite a seguito di un esame effettuato di propria iniziativa, nonché la situazione in cui gli sia notificata l'esistenza di un'attività o di un'informazione siffatte. In questo secondo caso, pur se, certamente, una notifica non può automaticamente far venire meno il beneficio dell'esonero dalla responsabilità previsto all'art. 14 della direttiva 2000/31 – stante il fatto che notifiche relative ad attività o informazioni che si asseriscono illecite possono rivelarsi insufficientemente precise e dimostrate –, resta pur sempre fatto che essa costituisce, di norma, un elemento di cui il giudice nazionale deve tener conto per valutare, alla luce delle informazioni così trasmesse al gestore, l'effettività della conoscenza da parte di quest'ultimo di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto constatare l'illiceità».

<sup>54</sup> Il riferimento è alla già citata disciplina dettata dall'art. 14 *quater*, L. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di contrasto alla diffusione di materiale pedopornografico, la quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, irrogata dal Ministero delle comunicazioni. Analogamente dispone l'art. 1, comma 7, D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (convertito con l. 21 maggio 2004, n. 128), per i casi di violazione del diritto d'autore.

<sup>55</sup> Si pensi, esemplificativamente, alla citata normativa prevista dall'art. 2 D.L. 18 febbraio 2015, n. 727, che, per il caso di mancato adempimento all'ordine di rimozione dei contenuti illeciti disposto dal Pubblico Ministero, si limita a stabilire la sola sanzione dell'interdizione dell'accesso al dominio internet.

<sup>56</sup> Così, V. SPAGNOLETTI, *La responsabilità del provider*, cit., p. 1929 ss.

<sup>57</sup> In questo senso, A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel cibern spazio*, cit., p. 38; E. LA ROSA, *La protezione dei beni giuridici*, cit., p. 739 ss.

<sup>58</sup> Così, E. LA ROSA, *La protezione dei beni giuridici*, cit., p. 740.

la prevalente dottrina e giurisprudenza, non possono rinvenirsi nella mera inosservanza della decisione giudiziaria<sup>59</sup>.

A ciò si aggiunga, poi, l'incongruenza sistematica che si determinerebbe nell'applicare, per i casi caratterizzati dal silenzio del legislatore, la sanzione penale, per quelli espressamente disciplinati dalla legge, la sanzione amministrativa<sup>60</sup>.

L'auspicio non può che essere, allora, quello di un'armonizzazione della risposta dell'ordinamento a fronte delle condotte omissive dell'Isp; armonizzazione che, tuttavia, presuppone la risoluzione della preliminare questione inerente all'opportunità di far leva, per tali ipotesi, sulla sanzione penale.

In questa prospettiva, ci sembra maggiormente condivisibile l'opinione di chi ritiene che sarebbe da preferire il ricorso a sanzioni amministrative pecuniarie, anche elevate, eventualmente accompagnate da sanzioni interdittive<sup>61</sup>: la predisposizione di un modello sanzionatorio fondato sulla risposta amministrativa risulta, infatti, per un verso, maggiormente rispettoso dei principi di proporzionalità e sussidiarietà dell'intervento penale, evitando il rischio di un suo uso meramente simbolico; per l'altro, appare dotato di una più intensa efficacia dissuasiva, trattandosi di fatti commessi da soggetti che, generalmente, gestiscono un'attività d'impresa, pertanto, particolarmente sensibili all'incidenza patrimoniale della sanzione, nonché a risposte di carattere inibitorio.

#### **4. La responsabilità del *provider* per i discorsi d'odio: l'esperienza tedesca per "migliorare la tutela dei diritti sui *social network*".**

I nodi dogmatici fin qui evidenziati risultano ancora più intricati ove ci si focalizzi sul tema da cui è partita questa riflessione, ossia i discorsi d'odio.

Invero, non può non cogliersi la problematicità del rimettere, in via esclusiva, a un soggetto privato la valutazione delle manifestazioni del pensiero effettivamente

---

<sup>59</sup> In questo senso, già, G. MARINI, *Condotta e offesa nel delitto di cui all'art. 388 cpv. c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 1218 ss.; F. PAZIENZA, *L'inosservanza dei provvedimenti giudiziari*, Napoli, 1979, p. 81 ss.; A. ALESSANDRI, *Il problema delle misure coercitive e l'art. 388 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 154 ss. Più recentemente, L. BISORI, *La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice*, in (diretto da) A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA, *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, vol. III, Torino, 2008, p. 673 ss.; I. MANNUCCI PACINI, sub *Art. 388 c.p.*, in (diretto da) E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, vol. II, Milano, 2015, p. 1354 ss.; B. ROMANO, *Delitti contro l'amministrazione della giustizia*, VI ed., Milano, 2016, p. 325 ss.; G. PIFFER, sub *Art. 388 c.p.*, in (a cura di) G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, p. 1224 ss.; nonché, nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Speciale*, vol. I, V ed., Bologna, 2012, p. 433 – 434. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 17543, S.F., in *Riv. pen.*, 2007, p. 180 ss.; Cass. pen., sez. Un., 27 settembre 2007, n. 36692, V.G., in *Guid. dir.*, 2007, n. 46, p. 81 ss.; Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2010, n. 23274, G.R., in *Guid. dir.*, 2010, n. 35, p. 66 ss.

<sup>60</sup> Così, A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel ciber spazio*, cit., p. 38; E. LA ROSA, *La protezione dei beni giuridici*, cit., p. 740.

<sup>61</sup> In questo senso, A. INGRASSIA, *Il ruolo dell'Isp nel ciber spazio*, cit., p. 40-41; E. LA ROSA, *La protezione dei beni giuridici*, cit., p. 740.

riconducibili all'*hate speech*, non solo per il rischio che siffatta valutazione sia mossa essenzialmente per assecondare i propri interessi economici, ma soprattutto perché il *provider* non sembra dotato degli strumenti culturali necessari per emettere un tale giudizio<sup>62</sup>.

A ciò si aggiunga la già evidenziata criticità in ordine alla possibilità di utilizzare lo strumento penale per criminalizzare i discorsi d'odio, la quale non può che traslarsi sulla configurazione della responsabilità in capo al *provider* per la mancata rimozione di questo tipo di contenuto illecito.

Quale, dunque, la soluzione? Come si è già detto, non convince l'idea di una generale irresponsabilità dei *provider*, stante il ruolo che questi rivestono nella permanenza e nella diffusione dell'odio online; ruolo ancor più accentuato ove la sua attività non si limiti ad una memorizzazione passiva, come nel caso dei *social network*. Occorre piuttosto individuare specifici meccanismi che, a fronte dell'auspicata responsabilizzazione per i casi di mancata rimozione dei messaggi offensivi, consentano un efficace bilanciamento degli interessi coinvolti.

Sotto questo profilo, alcuni spunti interessanti provengono dalla recente normativa introdotta in Germania, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, che si propone di contrastare gli abusi realizzati sui *social network* e, più in particolare, la diffusione dei discorsi d'odio e delle *fake news*<sup>63</sup>.

In particolare, la nuova disciplina prevede – tra gli altri – l'obbligo, per le piattaforme *social* aventi almeno due milioni di utenti registrati in Germania, di predisporre un sistema di notifica dei contenuti illeciti efficace e facilmente accessibile agli utenti<sup>64</sup>. Tale sistema deve garantire che il gestore del *social network* si occupi

---

<sup>62</sup> Così, già, G. FORNASARI, *Il ruolo della esigibilità*, cit., p. 431, secondo cui «è inquietante, in sostanza, l'idea di un privato che verrebbe incaricato di esercitare una sorta di censura per conto dell'ordinamento, avendo i mezzi tecnici ma non quelli culturali per realizzarla».

<sup>63</sup> Il riferimento è, più specificamente, alla nuova "Legge per migliorare la tutela dei diritti sui *social network*" (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*), entrata in vigore nella Repubblica federale tedesca il 1° ottobre 2017, il cui articolato, tradotto in lingua italiana, è consultabile in *Dir. info.*, 2017, p. 723 ss. Obiettivo della legge è, evidentemente, quello di contrastare il linguaggio d'odio on line ed ogni forma di discriminazione basata sull'opinione, sul colore della pelle, sull'etnia, sulla religione, sulle tendenze sessuali e, più in generale, tutti i comportamenti illeciti diffusi sui social media, compresa la diffusione di notizie false: cfr., la relazione di accompagnamento alla proposta di legge (*Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken*), accessibile a questo [link](#).

Per un commento alla disciplina, G.G. CODIGLIONE, *La nuova legge tedesca per l'enforcement dei diritti sui social media*, in *Dir. inf.*, 2017, p. 728 ss.

<sup>64</sup> La legge non appresta una definizione generica di "contenuto illecito", ma richiama un vasto insieme di norme del Codice penale tedesco in tema di utilizzo di simboli e propaganda politica vietata (§§ 86, 86a), preparazione ed incitamento alla commissione di gravi crimini contro lo Stato (§§ 89a, 91), falso per l'alto tradimento dello Stato (§100a), pubblico incitamento alla violenza (§ 111), disturbo della pace pubblica con la minaccia di crimini (§ 126), associazione criminale o terroristica (§§ 129, 129b), sedizione (§ 130), diffusione di contenuti violenti (§131), ricompensa e approvazione di crimini (§ 140), diffamazione religiosa o ideologica (§ 166), distribuzione, acquisto o detenzione di materia pedopornografica (§184b), comunicazione al pubblico di contenuto pornografici (§ 184d), violazione della riservatezza attraverso la creazione o la diffusione di fotografie (§201a), ingiuria, calunnia e diffamazione (§§ 185-187), minaccia (§241) e falsificazione di prove (§269).

immediatamente della segnalazione, rimuovendo i contenuti segnalati entro 24 ore se manifestamente illeciti<sup>65</sup>; entro 7 giorni negli altri casi, salva la possibilità di rivolgersi a un apposito organismo di autoregolamentazione accreditato<sup>66</sup>.

A tale previsione si affianca, poi, l'obbligo di garantire una procedura trasparente per la gestione delle segnalazioni, che informi l'utente che ha pubblicato i contenuti, nonché colui che ha effettuato la segnalazione, della decisione adottata e delle sue motivazioni. Il soggetto che si reputa leso da contenuti non rimossi o disabilitati può rivolgersi al giudice di merito, la cui decisione non è impugnabile<sup>67</sup>.

Il mancato rispetto della disciplina comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo massimo può variare tra i cinquecento mila euro e cinque milioni di euro, a seconda del tipo di violazione.

Alla luce di questa sintesi, ci sembrano diversi i meriti che possono riconoscersi all'approccio normativo avviato in Germania. Anzitutto, risulta significativa la scelta di intervenire con una normativa giuridicamente vincolante, anziché con un sistema di autoregolamentazione, per contrastare il perpetrarsi di fattispecie fortemente lesive di beni attinenti alla persona e alla collettività (onore, reputazione, riservatezza, dignità, uguaglianza, non discriminazione)<sup>68</sup>.

Secondariamente, appare apprezzabile l'equilibrio raggiunto nel bilanciare i diversi interessi coinvolti, in considerazione della possibilità di rivolgersi a un organo di autoregolamentazione indipendente; della presenza di strumenti finalizzati a garantire il contraddittorio delle parti; ma, soprattutto, della differenziazione delle tempistiche degli obblighi di rimozione: alla luce della già evidenziata carenza di attitudini intellettuali e culturali del *provider* nel discernimento dell'illiceità delle informazioni che transitano sui loro *server*, risulta, infatti, particolarmente meritevole la scelta di assicurare un più ampio lasso temporale per intervenire su quei contenuti che non sono manifestamente inquadrabili nella categoria dell'*hate speech* e che, pertanto, richiedono una più attenta ponderazione al fine di scongiurare forme di censura arbitraria<sup>69</sup>.

---

<sup>65</sup> Salvo che il *social network* abbia concordato con l'autorità giudiziaria competente un periodo più lungo (§3, comma 2).

<sup>66</sup> In particolare, la decisione di accreditamento è presa dall'Ufficio Federale di giustizia, allorché l'organismo «1. Assicuri l'indipendenza e le capacità tecniche delle proprie risorse; 2. Offra mezzi adeguati per garantire una valutazione rapida entro 7 giorni; 3. Abbia adottato norme di procedura che regolino lo scopo e durata della valutazione, stabiliscano i requisiti di ammissione dei *social network* affiliati e prevedano la possibilità di riesaminare le decisioni; 4. Abbia adottato un servizio di ricezione delle segnalazioni; 5. Sia finanziato da diversi gestori di *social network* o istituzioni garantendo la disponibilità di mezzi adeguati. L'organismo deve rimanere aperto all'adesione di altri prestatori di servizi e in particolare di *social network*».

Il termine di sette giorni può essere, altresì, superato se la decisione sull'illiceità del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o da circostanze di fatto (§3, comma 3).

<sup>67</sup> La decisione così emessa è vincolante per l'autorità amministrativa tenuta a irrogare la sanzione (§ 4, comma 5).

<sup>68</sup> In questo senso, G.G. CODIGLIONE, *La nuova legge tedesca*, cit., p. 732.

<sup>69</sup> In questo senso, B. PANATTONI, *Il sistema di controllo successivo*, cit., p. 259.



Da ultimo, ci pare potersi guardare con favore anche al modello sanzionatorio prescelto: in primo luogo perché le sanzioni si focalizzano sull'inottemperanza degli obblighi imposti al *provider*, senza contemplare in maniera espressa il fatto che la decisione sul merito della segnalazione, quindi sull'illiceità del contenuto, possa risultare erronea, ridimensionando così i rischi di pretese risarcitorie<sup>70</sup>; in secondo luogo, per la scelta di utilizzare una sanzione punitiva amministrativa, peraltro piuttosto elevata, anziché quella penale.

## 5. Considerazioni conclusive.

L'analisi fin qui effettuata ha messo in luce la necessità di una più puntuale regolamentazione delle attività che interessano il Cyberspazio, soprattutto in considerazione del ruolo sempre più attivo che i *provider* svolgono, e della sempre maggiore incisività che i sistemi *online* hanno sulle nostre vite.

Tale necessità appare ancor più preminente ove si guardi alla pervasiva diffusione delle manifestazioni d'odio sul *web*: come si è visto, il potenziale comunicativo di internet ha aperto la strada alla pubblicità degli istinti più nascosti, determinando una progressiva e incessante proliferazione dell'odio. Basta frequentare un qualunque *social network* per rendersi conto di come, nel corso degli anni, i toni siano cambiati.

Si tratta, peraltro, di un cambiamento che coinvolge tutti i livelli di comunicazione, ivi compreso quello politico e istituzionale: l'odio genera potenza coesiva, consente di mobilitare le masse e ottenere consenso<sup>71</sup>.

Il ripensamento delle regole di responsabilità degli intermediari della rete non può, tuttavia, prescindere da un'attenta ponderazione dei diversi interessi in gioco, soprattutto ove si intenda sollecitare l'intervento del legislatore penale.

In questa prospettiva, va certamente scongiurata ogni forma di eccessiva criminalizzazione del *web*: una legislazione liberticida dell'ecosistema digitale – ancorché finalizzata alla tutela dell'uguaglianza e della dignità degli individui – rischia non solo di determinare un'inaccettabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero; ma, soprattutto, di alterare i comportamenti e le preferenze degli utenti,

---

<sup>70</sup> Evidenza tale profilo, G.G. CODIGLIONE, *La nuova legge tedesca*, cit., p. 732. Si tratta, a ben vedere, di una soluzione che attenua i rischi di quello che è stato definito come c.d. "dilemma del *provider*": a fronte di una diffida a rimuovere un'informazione da parte di un soggetto che si assuma danneggiato, l'Isp si trova esposto davanti alla difficile alternativa di assecondare l'intimazione, esponendosi al rischio di pretese risarcitorie da parte dell'utente che dimostri la liceità dell'informazione rimossa o, al contrario, di non rimuovere il contenuto asserito come illecito, esponendosi però alla pretesa risarcitoria dell'intimante che provi l'effettiva illiceità del materiale non eliminato. Sul punto, per tutti, R. BARTOLI, *Brevi considerazioni*, cit., p. 606.

<sup>71</sup> Sul tema, più ampiamente, G. ZICCARDI, *L'odio online*, cit., p. 229 ss.

nonché le strategie commerciali delle piattaforme tecnologiche, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico<sup>72</sup>.

Ben più equilibrata appare, piuttosto, la previsione di sistemi regolatori, legalmente vincolanti, che impongano ai *provider* obblighi di rimozione successivi, accompagnati da specifiche garanzie, quali la certezza e la brevità delle tempistiche, la trasparenza delle procedure, il rispetto del contraddittorio, sulla scorta di quanto già prescritto – come si è visto – in alcuni Paesi europei.

L'effettività di una regolamentazione siffatta potrà, però, essere garantita solo ove inserita nel quadro di una più ampia armonizzazione della legislazione sovranazionale – se non addirittura internazionale –: l'eterogeneità e la frammentarietà degli approcci normativi non può, infatti, che favorire la perpetrazione delle condotte offensive, stante la natura atemporale e a-spaziale del *web*.

I recenti sforzi compiuti a livello eurounitario nel senso di favorire una collaborazione con le piattaforme digitali e di elaborare codici di condotta rappresentano, certamente, un primo passo in tale direzione. Più in generale, è da salutare con favore l'attenzione sempre più di frequente riservata, nel disciplinare materie "sensibili", al ruolo del *provider* – sia sufficiente richiamare le già menzionate direttive in materia di tutela del diritto d'autore o di contrasto al terrorismo – nella consapevolezza che lo stesso, a fronte di una sempre più ampia varietà di servizi offerti, non abbia più un ruolo meramente tecnico e passivo.

La strada insomma inizia ad essere tracciata. Si tratta di proseguire con decisione nel cammino non semplice, ma necessario, della progressiva armonizzazione delle regole.

---

<sup>72</sup> Sotto questo profilo, ha suscitato alcune perplessità tra i titolari delle piattaforme *web* la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, avanzata dalla Commissione europea e attualmente in discussione al Parlamento, il cui obiettivo è quello di armonizzare il quadro normativo comunitario in materia di diritto d'autore nell'ambito delle tecnologie digitali. In particolare, è stata oggetto di diverse critiche la disposizione contenuta all'art. 13 dell'articolato, la quale prevede l'obbligo per i *provider* di adottare misure miranti impedire che le opere, o altro materiale, coperto dal diritto d'autore siano messi a disposizione sui loro servizi, anche attraverso il ricorso a tecnologie di riconoscimento dei contenuti. Si tratta – secondo i suoi detrattori – di una norma che, di fatto, impone ai prestatori di servizi informatici l'adozione di un sistema di controllo preventivo sul materiale pubblicato *online*, ponendosi, pertanto, in aperto contrasto con quanto fino a oggi previsto dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché, più in generale, con il principio di libera circolazione delle informazioni in rete. Cfr., *Perché la direttiva Ue sul copyright potrebbe significare la morte di Internet come lo conosciamo*, in *The Post International*, 13 settembre 2018. Il testo della proposta di direttiva è consultabile a questo [link](#).

## Bibliografia

- ALESSANDRI, Alberto (1981): *“Il problema delle misure coercitive e l’art. 388 c.p.”*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 154 ss.
- AMBROSETTI, Enrico Mario (2006): *“Beni giuridici tutelati e struttura delle fatti-specie: aspetti problematici nella normativa penale contro la discriminazione razziale”*, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 93 ss.
- BARTOLI, Roberto (2013): *“Brevi considerazioni sulla responsabilità penale dell’Internet Service Provider”*, *Dir. pen. proc.*, p. 600 ss.
- BIRITTERI, Emanuele (2017): *“Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa”*, *Dir. pen. cont.*, 20 aprile 2017.
- BISORI, Luca (2008): *“La mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice”*, in Cadoppi, Alberto, Canestrari, Stefano, Manna, Adelmo, Papa, Michele (eds.) (2008), p. 673 ss.
- BOCCHINI, Roberto (2017): *“La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione dei contenuti illeciti”*, *Giur. it.*, p. 629 ss.
- BRUNELLI, David (2016): *“Attorno alla punizione del negazionismo”*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 978 ss.
- BUFFA, Francesco (2017): *“Responsabilità del gestore del sito internet”*, *Questione Giustizia* (9 gennaio 2017).
- BUGIOLACCHI, Leonardo (2017): *“I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo”*, *Resp. civ. prev.*, p. 536 ss.
- CADOPPI, Alberto, Canestrari, Stefano, Manna, Adelmo, Papa, Michele (2008): *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, vol. III, (Torino, Giappichelli).
- CAGGIANO, Giandonato (2014): *Percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione interna internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano*, (Torino, Giappichelli).
- CAPUTO, Matteo, (2014): *“[La “menzogna di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del c.d. negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso di umanità](#)”*, *Dir. pen. cont.*, 7 gennaio 2014, ora anche in Forti, Gabrio, Varraso, Gianluca, Caputo, Matteo (2014): *““Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo”*, (Napoli, Jovene), p. 63 ss.
- CARBONE, Roberto (2017): *“Responsabilità del Blogger: parziale rivirement della Cassazione?”*, *Cass. pen.*, p. 2782 ss.
- CASSANO, Margherita (2014): *“Negazionismo e opportunità di una risposta penale”*, *Criminalia – Annuario di scienze penalistiche - 2013*, (Pisa, ETS), p. 279 ss.

- CAVALIERE, Antonio (2016): *“La discussione intorno alla punibilità del negazionismo. I principi di offensività e libera manifestazione del pensiero e la funzione della pena”*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 999 ss.
- CODIGLIONE, Giorgio Giannone (2017): *“La nuova legge tedesca per l’enforcement dei diritti sui social media”*, *Dir. info.*, p. 728 ss.
- CORBETTA, Stefano (2014): *“Caso “Google”: nessuna responsabilità dell’“Host provider” per l’omesso impedimento dei reati realizzati dagli utenti della rete”*, *Dir. pen. proc.*, p. 277 ss.
- CORRIAS LUCENTE, Giovanna (2004): *“Ma i network providers, i service providers e gli access providers rispondono degli illeciti penali commessi da un altro soggetto mediante l’uso degli spazi che loro gestiscono?”*, *Giur. mer.*, p. 2523 ss.
- CORRIAS LUCENTE, Giovanna (2015): *“Le testate telematiche registrate sono sottratte al sequestro preventivo. Qualche dubbio sulla “giurisprudenza legislativa””*, *Dir. info.*, p. 1041 ss.
- COSTANZO, Pasquale (2000): *“Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa”*, *Dir. info.*, p. 657 ss.
- DE FLAMMINEIS, Siro (2016): *“Riflessioni sull’aggravante del “negazionismo”: offensività della condotta e valori in campo”*, *Dir. pen. cont.*, 17 ottobre 2016.
- DE FRANCESCO, Giovannangelo (1994): *“Commento all’art. 1 D. L. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93”*, *Leg. pen.*, p. 174 ss.
- DE NATALE, Domenico (2009): *“La responsabilità dei fornitori di informazioni in internet per i casi di diffamazione on line”*, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, p. 539 ss.
- DI CIOMMO, Francesco (2017): *“Responsabilità dell’internet hosting provider, diffamazione a mezzo Facebook e principio di tassatività della norma penale: troppa polvere sotto il tappeto”*, *Foro it.*, p. 251 ss.
- DI GIOVINE, Alfonso (2005): *Democrazie protette e protezione della democrazia*, (Torino, Giappichelli).
- DI GIOVINE, Alfonso (2006): *“Il passato che non passa: “Eichmann di carta” e repressione penale”*, *Riv. dir. pubbl. comp. eur.*, 1, p. XIII.
- DIOTALLEVI, Lorenzo (2015): *“La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla “nomopoiesi”?”*, *Giur. cost.*, p. 1055 ss.
- DOLCINI, Emilio (2011): *“Di nuovo affossata una proposta di legge sull’omofobia”*, *Dir. pen. proc.*, p. 1393 ss.
- DOLCINI, Emilio (2014): *“Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?”*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 7 ss.
- DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2015): *Codice penale commentato*, vol. II (Milano, Giuffrè).

- FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo (2012): *Diritto penale. Parte Speciale*, vol. I, V ed., (Bologna, Zanichelli).
- FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo (2014): *Diritto penale. Parte generale*, VII ed., (Bologna, Zanichelli).
- FLOR, Roberto (2010): *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea e internazionale*, (Padova, Cedam).
- FORNARI, Luigi (2007): voce *Discriminazione razziale*, in Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (eds.) (2007), p. 1034 ss.
- FORNASARI, Gabriele (2004): *"Il ruolo dell'esigibilità nella definizione della responsabilità penale del provider"*, in Picotti, Lorenzo (eds.) (2004), p. 423 ss.
- FORTI, Gabrio, Seminara, Sergio, Zuccalà, Giuseppe (2017): *Commentario breve al codice penale*, (Milano, Giuffrè).
- FRONZA, Emanuela (1997): *"Osservazioni sull'attività di propaganda razzista"*, *Riv. int. dir. uomo*, p. 32 ss.
- FRONZA, Emanuela (2012): *Il negazionismo come reato*, (Milano, Giuffrè).
- FRONZA, Emanuela (2017): *"L'introduzione dell'aggravante di negazionismo"*, *Dir. pen. proc.*, p. 155 ss.
- GARDAGLIONE, Iginio, Danit, Gal, Alvez, Thiago, Martinez, Gabriela (2015): *Countering online hate speech*, (Parigi, Unesco Publishing).
- GASPARINI, Irene (2017): *"L'odio ai tempi della rete: le politiche europee di contrasto all'online hate speech"*, *Jus*, p. 505 ss.
- GOISIS, Luciana (2012): *"Omofobia e diritto penale: profili comparatistici"*, *Dir. pen. cont.*, 16 novembre 2012.
- GOISIS, Luciana (2015): *"Omosessualità, hate crimes e diritto penale"*, *GenIUS*, 1, p. 40 ss.
- GULLO, Antonio (2015): *"Delitti contro l'onore"*, in Palazzo, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (eds.) (2015), p. 143 ss.
- INGRASSIA, Alex (2012): *"Il ruolo dell'Isp nel ciberspazio: cittadino, controllore o tutore dell'ordine? Risposte attuali e scenari futuribili di una responsabilità penale dei provider nell'ordinamento italiano"*, in Luparia, Luca (eds.) (2012), p. 15 ss., consultabile anche in *Dir. pen. cont.*, 8 novembre 2012.
- INGRASSIA, Alex (2013): *"La Corte d'Appello assolve i manager di Google anche dall'accusa di illecito trattamento dei dati personali"*, *Dir. pen. cont.* 4 marzo 2013.
- INGRASSIA, Alex (2014): *"La sentenza della Cassazione sul caso Google"*, *Dir. pen. cont.* 6 febbraio 2014.
- INGRASSIA, Alex (2017): *"Responsabilità penale degli internet service provider: attualità e prospettive"*, *Dir. pen. proc.*, p. 1621 ss.

- KOSTORIS, Roberto, Viganò, Francesco (2015): *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, (Torino, Giappichelli).
- LA ROSA, Emanuele (2016): *"La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei diritti"*, *Ord. inter. dir. um.*, p. 729 ss.
- LA ROSA, Mario (2014): *"Tutela della pari dignità: norme antidiscriminazione"*, in Pulitanò, Domenico (eds.) (2014), p. 369 ss.
- LOBBA, Paolo (2011): *"La lotta al razzismo nel diritto penale europeo dopo Lisbona. Osservazioni sulla decisione quadro 2008/913/GAI e sul reato di negazionismo"*, *ius17@unibo.it*, 3, p. 109 ss.
- LUPARIA, Luca (2012): *"Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale"*, (Milano, Giuffrè).
- MACRILLÒ, Armando (2014): *"Punti fermi della Cassazione sulla responsabilità dell'"internet provider" per il reato ex art. 167, d.lgs. n. 163/03"*, *Giur. it.*, p. 2016 ss.
- MANCUSO, Chiara (2009): *"La decisione quadro 2008/913/GAI: due passi in avanti e uno indietro nella lotta europea contro il razzismo"*, *Dir. pen. proc.*, p. 645 ss.
- MANETTI, Michela (2005): *"L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'eguaglianza e difesa dello Stato"*, in Di Giovine, Alfonso (eds.) (2005), p. 103 ss.
- MANNA, Adelmo (2001): *"Considerazioni sulla responsabilità penale dell'Isp in tema di pedofilia"*, *Dir. info.*, p. 145 ss.
- MANNUCCI PACINI, Ilio (2015): sub *Art. 388 c.p.*, in Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015), p. 1354 ss.
- MARINI, Giuliano (1959): *"Condotta e offesa nel delitto di cui all'art. 388 cpv. c.p."*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1218 ss.
- MAURI, Roberta Eleonora (2019): *"Applicabile l'art. 57 c.p. al direttore del quotidiano online: un revirement giurisprudenziale della Cassazione, di problematica compatibilità con il divieto di analogia"*, *Dir. pen. cont.* 28 febbraio 2019.
- MELZI D'ERIL, Carlo (2016): *"Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate"*, *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2016.
- MIGLIO, Mattia (2017): *"I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti"*, *Giurisprudenza penale web*, 1.
- MOCCIA, Sergio (1997): *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, (Napoli, Edizioni scientifiche italiane).
- MONTANARI, Matteo (2017): *"La responsabilità delle piattaforme online (il caso Rosanna Cantone)"*, *Dir. info.*, p. 254 ss.

- MOSCHETTA, Teresa Maria (2014): *“La decisione quadro 2008/913/GAI contro il razzismo e la xenofobia: una «occasione persa» per l’Italia?”*, in Caggiano, Giandonato (eds.) (2014), p. 781 ss.
- PADOVANI, Tullio (2006): *“Un intervento normativo scoordinato che investe anche i delitti contro lo Stato”*, *Guida al dir.*, 14, p. 23 ss.
- PALAZZO, Francesco, PALIERO, Carlo Enrico (2007): *Commentario breve alle leggi penali complementari. II* (Padova, Cedam).
- PALAZZO, Francesco, Paliero, Carlo Enrico (2015): *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, vol. VII, *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, a cura di Viganò, Francesco, Piergallini, Carlo, (Torino, Giappichelli).
- PANATTONI, Beatrice (2018): *“Il sistema di controllo successivo: obbligo di rimozione dell’Isp e meccanismi di notice and take down”*, in *Dir. pen. cont.*, 30 maggio 2018.
- PANE, Francesca (2015): *“Omofobia e diritto penale: al confine tra libertà di espressione e tutela dei soggetti vulnerabili”*, *Dir. pen. cont.*, 24 marzo 2015.
- PAOLONI, Lucia (2015): *“Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commodi, ibi et incommodi?”*, *Cass. pen.*, p. 3454 ss.
- PAVICH, Giuseppe, BONIMI, Antonio (2014): *“Reati in tema di discriminazione: il punto sull’evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente”*, *Dir. pen. cont.*, 13 ottobre 2014.
- PAZIENZA, Francesco (1979): *L’inosservanza dei provvedimenti giudiziari*, (Napoli, Jovene).
- PELISSERO, Marco (2006): *“Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche (I-II)”*, *Dir. pen. proc.*, p. 959 ss.
- PELISSERO, Marco (2015): *“Omofobia e plausibilità dell’intervento penale”*, *GenIUS*, 1, p. 14 ss.
- PETRINI, Davide (2004), *La responsabilità penale per i reati via Internet*, (Napoli, Jovene).
- PETRUSO, Rosario (2018): *“Responsabilità delle piattaforme online, oscuramento di siti web e libertà di espressione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”*, *Dir. info.*, p. 511 ss.
- PICOTTI, Lorenzo (1999): *“La responsabilità penale dei service-providers in internet”*, *Dir. pen. proc.*, p. 501 ss.
- PICOTTI, Lorenzo (2000): voce *Reati informatici*, *Enc. Giur.*, Aggiornamento, VII, (Roma, Treccani), p. 1 ss.
- PICOTTI, Lorenzo (2004): *Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di internet*, (Padova, Cedam).

- PICOTTI, Lorenzo (2006): *“Diffusione di idee razziste ed incitamento a commettere atti di discriminazione razziale”*, *Giur. merito*, p. 1966 ss.
- PICOTTI, Lorenzo (2006): *“Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero”*, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 117 ss.
- PICOTTI, Lorenzo (2007): *“La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia in Internet (L. 6 febbraio 2006, n. 38) (parte II)”*, *Stud. iur.*, p. 1207 ss.
- PIERGALLINI, Carlo (2014): *“Trattamento illecito di dati personali”*, *Danno e resp.*, 3, p. 336 ss.
- PIFFER, Guido (2017): sub Art. 388 c.p., in Forti, Gabrio, Seminara, Sergio, Zuccalà, Giuseppe (eds.) (2017), p. 1224 ss.
- PINO, Giorgio (2008): *“Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero”*, *Pol. dir.*, 11, p. 287 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2013): *“Le parole sono pietre? I discorsi d’odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale”*, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 71 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2015): *“Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia”*, *GenIUS*, 1, p. 6 ss.
- PUGLISI, Giuseppe (2016): *“A margine della c.d. “aggravante di negazionismo”: tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica”*, *Dir. pen. cont.*, 15 luglio 2016.
- PUGLISI, Giuseppe (2018): *“La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva”*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1325 ss.
- PULITANÒ, Domenico (2014): *Diritto penale. Parte speciale. Tutela della persona*, vol. I, II ed., (2014) (Torino, Giappichelli).
- PULITANÒ, Domenico (2015): *“[Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio](#)”*, *Dir. pen. cont.*, 16 marzo 2015.
- RICCARDI, Giuseppe (2013): *“Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale”*, *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 84 ss.
- RIONDATO, Silvio (2006): *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale*, (Padova, Cedam).
- ROMANO, Bartolomeo (2016): *Delitti contro l’amministrazione della giustizia*, VI ed., (Milano, Giuffrè).
- RUGGIERO, Francescopaolo (2001): *“Individuazione nel cyberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell’Internet Provider”*, *Giur. mer.*, p. 586 ss.
- SALOTTO, Francesco (2006): *“Reato di propaganda razziale e modifiche ai reati di opinione (l. 13 ottobre 1975, n. 654; L 24 febbraio 2006, n. 85)”*, in Riondato, Silvio (eds.) (2006), p. 167 ss.



- SCOTTO Rosato, Angelo Salvatore (2016): "[Osservazioni critiche sul nuovo "reato" di negazionismo](#)", *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3, p. 280 ss.
- SEMINARA, Sergio (1997): "*La pirateria su internet e il diritto penale*", *Riv. trim. dir. pen. econ.*, p. 96 ss.
- SEMINARA, Sergio (1998): "*La responsabilità penale degli operatori su Internet*", *Dir. info.*, p. 745 ss.
- SIGNORATO, Silvio (2015): "*Le misure di contrasto in rete al terrorismo: black list, inibizione dell'accesso ai siti, rimozione del contenuto illecito e interdizione dell'accesso al dominio internet*", in Kostoris, Roberto, Viganò, Francesco (eds.) (2015), p. 55 ss.
- SPAGNOLETTI, Vittoria (2004): "*La responsabilità dei provider per i contenuti illeciti in Internet*", *Giur. mer.*, p. 1922 ss.
- SPENA, Alessandro (2017): "*La parola (-) odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*", *Criminalia – Annuario di scienze penalistiche - 2016*, (Pisa, Edizioni ETS), p. 577 ss.
- STORTONI, Luigi (1994): "*Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama?*", *Crit. dir.*, p. 14 ss.
- TESAURO, Alessandro (2013): *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, (Torino, Giappichelli).
- TESAURO, Alessandro (2016): "*La propaganda razzista tra tutela della dignità umana e danno ad altri*", *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 961 ss.
- TROPER, Michel (1997): "*La legge Gayssot e la Costituzione*", *Ragion pratica*, 8, p. 189 ss.
- VISCONTI, Costantino (2006): "*Il legislatore azzecagarbugli: le "modifiche in materia di reati di opinione" introdotte dalla l. 24 febbraio 2006, n. 85*", *Foro it.*, V, p. 223 ss.
- VISCONTI, Costantino (2008): "*Il reato di propaganda razzista tra dignità umana e libertà di espressione*", in *Ius17@unibo.it*, p. 191 ss.
- VISCONTI, Costantino (2008): *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, (Torino, Giappichelli).
- ZENO ZENCOVICH, Vincenzo (1998): "*La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa. Note critiche*", *Dir. info.*, p. 16 ss.
- ZENO ZENCOVICH, Vincenzo (2001): "*I "prodotti editoriali" elettronici nella L. 7 marzo 2001, n. 62*", *Dir. info.*, p. 153 ss.
- ZICCARDI, Giovanni (2016): *L'odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, (Milano, Raffaello Cortina Editore).